GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N.° 218 — Torino, 15 Settembre 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 SETTEMBRE 1863

Il N. 1444 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 17 maggio 1863, n. 1270, che instituiva delle Casse dei Depositi e dei Prestiti;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il qui unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per la Amministrazione delle Casse dei Depositi e dei Prestiti.

Esso avrà effetto dal 1.o ottobre 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

PER

L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE

DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Le Casse dei depositi e dei prestiti hanno una circoscrizione territoriale propria che è stabilita in apposito Reale Decreto.

Art. 2. Le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti eserciteranno le loro funzioni direttamente, o per mezzo degli uffici del Tesoro e delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture del Regno.

Art. 3. La circoscrizione territoriale non impedisce che le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti possano, secondo le richieste, ordinare pagamenti di interessi e rimborsi di capitali presso casse erariali di altre circoscrizioni territoriali.

TITOLO II.

Dell'Amministrazione delle Casse.

CAPO I. — *Del personale dell'Amministrazione.*

Art. 4. L'Amministrazione rappresenta la Cassa; ha la sopraintendenza di tutte le operazioni esecutive, e dà a tal fine le disposizioni opportune.

Art. 5. I Cassieri del Debito Pubblico faranno le funzioni di Cassieri delle Casse dei depositi e dei prestiti.

L'ufficio di Cassiere per le Casse dei depositi e dei prestiti stabilite in città, ove non abbia sede una Direzione di Debito Pubblico, sarà esercitato dai Tesorieri dello Stato.

Art. 6. Nelle città, dove ha sede un'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, le funzioni di riscontro saranno esercitate dagli uffici di riscontro locali, secondo gli ordinamenti a darsi dalla Corte dei conti.

Art. 7. Gli ufficiali del Tesoro incaricati del *controllo* alle Casse del Debito Pubblico e alle Tesorerie eserciteranno le stesse funzioni alle Casse dei depositi e dei prestiti.

Art. 8. Il personale necessario per le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti sarà determinato con apposito Ruolo. Esso farà parte rispettivamente del personale della Direzione Generale del Debito Pubblico e delle altre Direzioni che hanno amministrazione delle Casse.

CAPO II. - *Dei Consigli permanenti d'Amministrazione.*

Art. 9. I Consigli permanenti di Amministrazione delle Casse dei depositi e dei prestiti sono chiamati a deliberare sulle domande di prestiti, sul saggio di interesse da riscuotersi sui medesimi, sulle spese di Amministrazione, e su tutte quelle altre occorrenze di servizio per cui possono essere convocati dai loro Presidenti.

Potranno anche essere sentiti sul saggio d'interesse da pagarsi sui depositi.

Art. 10. Nella disamina delle domande di prestiti, i Consigli permanenti dovranno riconoscerne preliminarmente l'ammissibilità in rapporto all'ente morale richiedente, alla circoscrizione territoriale in cui è compreso, e in ragione dell'oggetto per cui si chiede il prestito.

In caso di ammissibilità delle domande dovranno i Consigli esaminare:

1. Se il Corpo morale richiedente il prestito ha già altri impegni verso la Cassa e il modo col quale vi corrisponde;

2. Se la somma addimandata sia nei limiti dello scopo divisato, e se la spesa sia legalmente accertata ed approvata;

3. Le condizioni economiche del Corpo morale mutuatario, e così: i redditi e le spese; l'attivo patrimoniale e i carichi inerenti; e, ove trattisi di mutuo ipotecario, le condizioni di legittima provenienza, libertà ipotecaria e capacità dei beni offerti in ipoteca per cauzione;

4. I modi con cui il medesimo intende di provvedere al rimborso, cioè: se col mezzo di eccedenze attive, di proventi straordinari, o di sovr'imposte; in quest'ultimo caso si dovrà accertare, se la misura attuale della sovr'imposta ragguagliata a quella delle altre località poste in identiche condizioni sia proporzionata, o già esuberante e onerosa;

5. Avvertire a che il Corpo morale mutuatario non si sottoponga a sproporzionati carichi, quando non abbia mezzi adequati a sopportarli, o straordinarie future risorse per liberarsene, nè intraprenda opere di cui non se ne riconosca l'urgenza o il bisogno assoluto, in ragione sempre delle speciali condizioni economiche di ciascun Corpo morale.

Art. 11. Le proposte per concessioni di prestiti saranno a maggioranza assoluta deliberate dai Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente avrà la preponderanza.

Le relazioni dei Consiglieri saranno fatte verbalmente, presentando in iscritto e in forma di progetto di deliberazione il particolare avviso sul merito delle fatte domande.

Le deliberazioni, quando siano approvate dal Consiglio, saranno sottoscritte dal Consigliere relatore, e quindi trascritte nel processo verbale dell'adunanza in cui furono prese.

In caso opposto saranno in seguito della discussione dettate dal Presidente.

Copia di ogni deliberazione, autenticata dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, sarà unita ad ogni domanda di prestito.

Art. 12. I processi verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e raccolti in volumi annuali.

Art. 13. Le funzioni di Segretario saranno esercitate dall'impiegato che sarà appositamente delegato dall'Amministratore.

TITOLO III.

Della Commissione di vigilanza.

Art. 14. La Commissione di vigilanza delle Casse dei depositi e dei prestiti sarà convocata quadrimestralmente presso la Direzione generale del Debito Pubblico per ricevere il rendimento dei conti prescritto all'articolo 31 della Legge, o annualmente per avvisare sul saggio d'interesse da pagarsi sulle somme da depositarsi, e su quello da riscuotersi sulle somme da darsi a prestito, a norma degli articoli 11 e 17 della Legge stessa.

Essa potrà inoltre essere convocata dal suo Presidente ogni qual volta lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da tre almeno dei componenti la Commissione o dall'Amministratore della Cassa centrale.

Art. 15. Il Presidente della Commissione di vigilanza sarà eletto a maggioranza assoluta di voti.

In caso di assenza o d'impedimento ne farà le veci il componente più anziano.

Art. 16. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario l'intervento di cinque almeno dei suoi componenti, fra i quali un Senatore o un Deputato.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, e se ne farà constare in processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di suffragi il voto del Presidente avrà la preponderanza.

Art. 17. I processi verbali delle sedute della Commissione di vigilanza dovranno raccogliersi per cura del Segretario in volumi con indice.

L'Amministratore avviserà il Ministro delle Finanze di tutte le risoluzioni adottate, trasmettendo estratto o copia del processo verbale, secondo che fosse dalla Commissione disposto.

Art. 18. Le funzioni di Segretario della Commissione, quando non siavi speciale delegazione per parte del Presidente della medesima, saranno esercitate dall'impiegato che sarà designato dall'Amministratore.

Art. 19. La Commissione di vigilanza delibera sul conto di Amministrazione, sul bisogno di anticipazioni dal Tesoro dello Stato, sul preventivo delle spese di Amministrazione, sul conto consuntivo delle medesime, e sulle altre occorrenze di servizio per le quali sia convocata dal Presidente.

Art. 20. Per l'esame del conto generale d'Amministrazione, la Commissione delegherà due dei suoi componenti, i quali ne riscontreranno le risultanze coi conti annuali dei Cassieri, e ne riferiranno alla Commissione colle osservazioni che credessero opportune, tanto sulla sostanza, che sulla forma.

Art. 21. Allorchè il conto, di cui all'articolo precedente, sia stato riconosciuto regolare, i Commissari stati delegati per la disamina del medesimo procederanno alla compilazione della relazione prescritta all'articolo 33 della legge.

Questa relazione sarà sottoscritta dal Presidente e dai Commissari relatori, e quindi stampata coi prospetti generali di situazione delle Casse e rassegnata al Parlamento Nazionale.

Art. 22. La relazione annua della Commissione di vigilanza sarà inserita nel Giornale ufficiale del Regno in supplemento e in una sola pubblicazione.

TITOLO IV.

Delle spese d'Amministrazione.

Art. 23. Sarà in ogni anno e prima della scadenza del mese di ottobre formato il progetto di Bilancio preventivo per le spese di Amministrazione delle Casse.

Esso si distinguerà in capitoli di personale di materiale.

Art. 24. I progetti di Bilancio saranno trasmessi all'Amministrazione della Cassa centrale, la quale li riassumerà in un progetto unico con quello della Cassa centrale, e lo sottoporrà alle deliberazioni della Commissione di vigilanza.

Il progetto di Bilancio preventivo, deliberato dalla Commissione di vigilanza, sarà rassegnato al Ministro delle Finanze per le sue determinazioni e per l'emanazione del Decreto Reale di approvazione.

Art. 25. Il rimborso degli stipendi degl'Impiegati per il servizio delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti, che si pagano dal Tesoro dello Stato, sarà eseguito mediante il versamento della somma risultante dal ruolo organico.

Per le spese d'ufficio, che si pagano egualmente dal Tesoro dello Stato, si corrisponderà la somma determinata nel Bilancio annuale.

Il versamento di dette somme si farà alla scadenza d'ogni anno per cura dell'Amministrazione centrale.

Art. 26. Le altre spese d'Amministrazione, cui le Casse provvedono separatamente, saranno eseguite a norma di quanto è prescritto per l'Amministrazione del Debito Pubblico nel Regolamento approvato col Regio Decreto del 3 novembre 1861, e nei Regolamenti di Contabilità generale dello Stato.

Ogni due mesi gli Amministratori delle Casse invieranno all'Amministrazione centrale il conto delle spese occorse nel periodo dei medesimi.

Art. 27. Allorchè dai conti consuntivi risulteranno residui sulle somme stanziate per le spese d'Amministrazione, esse verranno annullate.

TITOLO V.

Della Contabilità.

Art. 28. Per le operazioni di contabilità delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti, l'esercizio finanziario comincia il 1.o di gennaio e termina il 31 di dicembre; in detto periodo si comprendono le riscossioni e i pagamenti ordinati od autorizzati, e i versamenti eseguiti.

Le operazioni di riscossione e di pagamento si protraggono però a tutto il 30 settembre dell'anno successivo per la compiuta loro regolarizzazione. In questo giorno l'esercizio è chiuso.

Art. 29. Gli interessi, tanto per i depositi in numerario, quanto per i prestiti, saranno pagati e riscossi a semestri maturati, i quali scadono il 30 giugno e il 31 dicembre d'ogni anno.

In fine di ciascuno di tali semestri saranno regolati gli interessi dei depositi e dei prestiti operati nel corso dei medesimi, accreditando od addebitando a ciascun conto la pro-rata del semestre.

Occorrendo la restituzione del deposito o il rimborso del prestito durante il periodo del semestre, si pagheranno e si riscuoteranno contemporaneamente i relativi interessi.

Art. 30. Pei prestiti che si estinguono col metodo di ammortamento, le rispettive annualità si addebiteranno alla data del 31 dicembre di ognuno degli anni convenuti per l'estinzione del debito.

Quando il prestito per ammortamento non avrà avuto luogo nei primi quindici giorni di gennaio, nel primo anno non si pagheranno che gli interessi del capitale mutuato.

Art. 31. Le annualità d'ammortamento dei prestiti non pagate a tutto il quindici del mese di gennaio produrranno interesse a favore della Cassa nella ragione del 5 0[0, a cominciare dal giorno della scadenza del pagamento.

Art. 32. Il computo degli interessi pei depositi e pei prestiti, che non si rimborsano per annualità, e degli interessi sulle annualità in ritardo, si farà calcolando l'anno per 360 giorni e i mesi per 30 giorni ciascuno.

Art. 33. Per i depositi di effetti pubblici e di altri titoli la contabilità delle rate semestrali od annue, che possano essere esigibili da parte delle Amministrazioni delle Casse, sarà sistemata alle scadenze rispettive.

Le spese che le Amministrazioni della Cassa fossero per incontrare nella riscossione delle rate semestrali od annue dovute pei titoli depositati, saranno notate a debito del deposito stesso.

Art. 34. Le verificazioni di cassa saranno disposte dall'Amministratore.

Esse dovranno aver luogo in fine d'ogni mese, tanto per i fondi in numerario, quanto per gli effetti pubblici e per gli altri titoli di cui all'art. 7 della Legge.

Queste verificazioni saranno attestate con appositi processi verbali, e il risultato delle medesime sarà portato a conoscenza dell'Amministratore centrale.

Art. 35. Alla scadenza di ogni quadrimestre le Amministrazioni delle Casse formeranno il conto di situazione, di cui è parola nell'articolo 31 della legge, e lo trasmetteranno all'Amministrazione della Cassa centrale entro i primi dieci giorni del quadrimestre successivo.

I conti saranno riassunti in un solo prospetto da presentarsi alla Commissione di vigilanza, e da rassegnarsi al Ministro delle Finanze, prima che sia fatto di pubblica ragione.

Art. 36. Il conto quadrimestrale riassuntivo darà le risultanze comparate per quadrimestre complessivamente e per Cassa, del movimento nei depositi o nei prestiti, e lo stato di situazione generale del *debito* e *credito* delle Casse.

Art. 37. Alla scadenza di ogni esercizio le Amministrazioni delle Casse formeranno il conto delle operazioni eseguite nel periodo del medesimo col riporto delle risultanze attive e passive derivanti dagli esercizi preceduti, e lo trasmetteranno all'Amministrazione della Cassa centrale per essere riassunto in un conto generale da sottoporsi alle deliberazioni della Commissione di vigilanza.

Art. 38. Costituito il fondo di riserva determinato all'art. 27 della Legge, sarà alla chiusura di ogni esercizio accertato l'ammontare degli utili ossia il benefizio delle Casse, e ne sarà fatta la ripartizione a termini dell'articolo stesso.

Art. 39. Presso l'Amministrazione della Cassa centrale saranno aperti conti speciali:

1. Per la contabilità delle surrogazioni militari;

2. Per le assegnazioni bimestrali e per le somministrazioni di fondi alle altre Casse;

3. Per la contabilità generale dei prestiti;

4. Per le operazioni generali delle Casse;

5. Pei profitti e per le perdite.

TITOLO VI.

Dei depositi

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 40. I depositi obbligatorii, ossia i depositi che debbono eseguirsi esclusivamente nelle Casse dei depositi e prestiti, comprendono:

1. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli mentovati all'art. 7 della Legge, la cui proprietà trovasi giuridicamente contestata, e di cui ne sia ordinato il deposito;

2. Le somme in numerario o rappresentate da effetti pubblici nei casi di cauzione giudiziale prescritta dalla Legge ed ordinata dall'Autorità giudiziaria;

3. Le somme pignorate, quelle ricavate dall'espropriazione di stabili o vendita giudiziaria di mobili nei casi previsti dalle leggi, e sempre quando il Giudice non ne abbia altrimenti ordinata la distribuzione immediata o permesso più fruttifero impiego;

4. Le somme dovute da particolari o da Corpi morali o da altre Amministrazioni governative, di cui non possa effettuarsi il pagamento, o per rifiuto per parte dei rispettivi creditori in seguito ad *offerta reale* fatta a norma della Legge, o per causa di opposizioni o sequestri, o per non avere i creditori stessi la libera disponibilità dei loro beni, o per altre cause;

5. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli di cui all'art. 7 della Legge, provenienti da successioni di nazionali morti all'estero, sino a che gli aventi diritto possano assumerne il possesso;

6. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli come sopra, che si trovassero in deposito presso le Cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non abbiano fatto domanda;

7. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli come sopra, provenienti da successioni aperte nello Stato, quando ne sono incerti gli eredi, o questi ne ricusano il possesso;

8. Le somme, gli effetti pubblici sequestrati o ricevuti a qualunque titolo dagli Ufficiali pubblici in dipendenza dall'esercizio delle loro funzioni;

9. Le somme provenienti da vendite ed altre riscossioni nei casi di fallimento o di cessione di beni, semprechè la legittima rappresentanza dei creditori o non ne abbia ordinata la distribuzione immediata, o non ne abbia acconsentito altro impiego fruttifero;

10. Le somme in numerario o rappresentate da effetti pubblici, nei casi in cui ne è prescritto il deposito per poter offrire ai pubblici incanti;

11. Le somme per prezzo di espropriazione a causa di pubblica utilità, a meno di diverso accordo preso in concorso di tutte le parti interessate;

12. Le somme e gli effetti pubblici per le cauzioni che sono tenuti a prestare i contabili, gli ufficiali pubblici, gl'impresari, fornitori, appaltatori, affittuari ed altri individui per qualunque causa che non sia quella di cui al n. 2;

13. Le somme assegnate in premio di assoldamento, o destinate a cauzione nei casi di surrogazione ordinaria;

14. In generale tutti i depositi sia prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, sia ordinati dall'Autorità giudiziaria od amministrativa, e sia che le Leggi e i Regolamenti e le disposizioni dell'Autorità giudiziaria indichino o non il luogo del deposito, o ne indichino un altro qualunque.

Nel caso di deposito contemplato al n. 10, se la cauzione non deve essere continuativa, sarà il de-

posito considerato come provvisorio, e sarà rilasciata dall'ufficio ricevente una semplice dichiarazione, salvo il disposto dell'art. 10 della Legge, quando il deposito divenisse continuativo.

Art. 41. I depositi volontari concernono le somme che i particolari, le provincie, le comunità, gl'istituti di beneficenza, le casse di risparmio, le amministrazioni militari ed altri corpi morali e pubblici stabilimenti intendono di versare a frutto.

Art. 42. I depositi in numerario si effettuano presso le Casse, e, dove non sono Casse apposite, si ricevono per conto delle medesime presso le Tesorerie dello Stato.

Art. 43. I depositi di effetti pubblici e degli altri titoli nominati all'art. 7 della Legge si operano presso le Casse. Ove non esistono Casse apposite, presso le Prefetture e le Sotto-Prefetture del Regno.

Art. 44. I depositi per surrogazioni militari o per cauzione in caso di surrogazioni ordinarie debbono farsi esclusivamente alla Cassa centrale direttamente o per mezzo delle Tesorerie.

Art. 45. Ogni deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione distesa su carta da bollo da centesimi cinquanta, e sottoscritta dal depositante o da chi in sua vece all'atto del versamento.

Art. 46 Le dichiarazioni di deposito devono dimostrare in modo esplicito e formale la causa del deposito, da chi o per conto di chi esso si opera, la destinazione delle somme, i carichi che vi si impongono, e infine le condizioni e le giustificazioni necessarie per la restituzione. Esse devono perciò indicare:

per i depositi volontari,

1. Il nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la dimora del depositante, o l'indicazione del Corpo morale o stabilimento per cui si opera il deposito;

2. L'ammontare della somma che si intende di depositare;

per i depositi di cauzione,

1. Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la dimora del depositante;

2. L'ammontare della somma che si versa, e se essa appartenga al depositante o ad altra persona;

3. Il nome, cognome e nome del padre del Contabile, quando non sia il depositante stesso, l'oggetto della cauzione, e questa se ristretta all'impiego attuale od estensibile ad altra destinazione o impiego, purchè dipendente dalla stessa Amministrazione;

per gli altri depositi,

1. Il nome e cognome, e il nome del padre del depositante, o l'indicazione della persona o del Corpo morale per cui incarico o conto si fa il deposito;

2. La somma che si versa;

3. La causale del deposito, e quando sia possibile, il nome e cognome dei creditori, e altri aventi diritto alla somma depositata.

Per i depositi nei casi di surrogazione militare si seguiranno le norme stabilite nelle Leggi e nei Regolamenti sul reclutamento dell'esercito e dell'armata.

Gli elenchi dei Ministeri della Guerra e della Marina terranno luogo della dichiarazione.

Essi dovranno però essere compilati in modo da dare i seguenti risultamenti, cioè:

1. Il nome e cognome, e il nome del padre dell'assoldato o del surrogato ordinario;

2. Il numero di matricola;

3. L'ammontare individuale del premio o della cauzione:

4. L'anno in cui deve terminare regolarmente la ferma di servizio, e il Corpo cui l'assoldato o il surrogato è ascritto.

Negli elenchi si dovrà inoltre indicare se il pagamento delle rate semestrali si vuol fatto complessivamente per più depositi, e per mandati, o individualmente per ogni deposito.

Art. 47. Nelle dichiarazioni pei depositi volontari e per quelli di cauzione di contabili ed altri che siano fruttiferi, si dovrà indicare la Cassa o la Tesoreria dalla quale si desidera avere il pagamento degl'interessi semestrali.

Art. 48. In caso di deposito di effetti pubblci, oltre alle indicazioni di cui all'art. 46, si dovrà accennare nelle dichiarazioni;

(A) pei titoli al portatore,

Il numero o quantità degli effetti; complessivamente la rendita e il capitale nominale, e per ogni titolo la data di creazione, il numero d'iscrizione, la rendita o il capitale nominale e il numero delle cedole semestrali;

(B) pei titoli nominativi,

il numero o quantità dei certificati; complessivamente la rendita e il capitale nominale, e per ciascun titolo la data di creazione, il numero di iscrizione, la rendita, o il capitale nominale e il godimento semestrale.

Art. 49. Allorchè il depositante non possa o non sappia stendere la dichiarazione di versamento o di consegna di cui nei precedenti articoli, l'Ufficio ricevente è tenuto a supplirvi esso stesso, con obbligo però al depositante di presentare la carta con bollo.

Art. 50. Quando il deposito è obbligatorio, il depositante dovrà unire alla dichiarazione copia autentica dell'atto o provvedimento che ha ordinato o autorizzato o dato luogo al deposito.

Gli atti e documenti debbono essere in forma autentica e legale, e muniti del bollo dell'Autorità od ufficio pubblico che li ha rilasciati, e descriversi nella dichiarazione di deposito e di consegna.

Gli atti e documenti che sono necessari per giustificare l'iscrizione del deposito resteranno a corredo dell'affare.

Art. 51. I depositi delle somme in numerario e degli effetti pubblici e altri titoli ricevuti per ragione d'ufficio dai Segretari, Cancellieri, Notai, Commissari, Uscieri ed altri debbono essere accompagnati da elenchi dimostrativi dell'origine e causa dei medesimi, colle indicazioni di cui agli articoli 46 e seguenti, e col corredo dei relativi documenti.

Tali elenchi potranno essere formati su carta libera e terranno luogo di dichiarazione.

Art. 52. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli, giusta l'art. 7 della Legge, depositati presso le Cancellerie consolari che a termini dell'art. 40, n. 6, debbono trasmettersi alla scadenza di due anni alla Cassa centrale per l'intermedio del Ministero degli Affari Esteri, o per quello di Grazia e Giustizia, saranno accompagnati con elenco dimostrativo steso in carta libera e corredato degli opportuni documenti.

Saranno nella stessa guisa trasmesse alle Casse dei depositi e dei prestiti le somme provenienti da successione di nazionali morti all'estero, delle quali non abbia potuto, o non possa farsi la consegna agli aventi ragione, finchè i medesimi non abbiano giustificati i rispettivi dritti.

Art. 53. Per le cauzioni dei contabili, di cui all'art. 40, n. 12, non occorre per la validità delle medesime altro atto che la dichiarazione sottoscritta dal depositante o chi per esso, ed esprimente la natura e l'estensione del carico che deve gravare il deposito.

Quando la cauzione prestata per un determinato oggetto abbia ad estendersi ad altra contabilità dipendente da impiego od obbligo di egual natura, se ne farà annotazione sull'iscrizione di deposito e sulla *polizza* all'appoggio di relativa dichiarazione vidimata per consenso dall'Autorità competente cui riguarda.

Art. 54. Allorchè si effettuano versamenti in continuazione di precedente deposito obbligatorio, per cui siasi già fatta dichiarazione, e siansi esibiti i relativi documenti, basterà nella nuova domanda che il depositante vi faccia semplice riferimento.

In questo caso la ragione d'interesse sarà uguale per tutti i versamenti e nella misura determinata nell'anno del primo versamento.

Art. 55. Gli effetti pubblici che si depositano a titolo di cauzione, quando siano al portatore, debbono essere corredati delle relative cedole semestrali, compresa quella del semestre in corso.

Quando i titoli che si depositano sono nominativi, essi debbono essere regolarmente girati, vale a dire rivestiti a tergo della firma del titolare certificata a norma del disposto dell'art. 18 della Legge del Gran Libro del 10 luglio 1861.

Art. 56. Per ogni versamento in numerario o consegna di effetti pubblici od altri titoli è fatta una iscrizione di deposito ed è rilasciata una corrispondente *polizza*, la quale, oltre il numero progressivo e le indicazioni prescritte per le dichiarazioni, porterà la data del versamento o della consegna, la ragione d'interesse determinata a norma del disposto dell'art. 11 della Legge, quando il deposito è in numerario, e fruttifero, e l'interesse annuo col godimento del medesimo.

Le iscrizioni di deposito saranno fatte in seguito di deliberazione dell'Amministrazione.

Le *polizze* saranno di più categorie secondo la natura del deposito. Esse saranno soggette al bollo da centesimi 50 e porteranno inoltre un bollo a secco colla leggenda: *Cassa dei depositi e dei prestiti.*

Il diritto di bollo per le *polizze* di surrogazione militare sarà a carico dell'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Art. 57. Le *polizze* di deposito per gli effetti pubblici ed altri valori non possono comprendere che titoli aventi lo stesso godimento se nominativi, e lo stesso godimento e numero di cedole se al portatore; in caso diverso si rilascieranno *polizze* distinte.

Art. 58. Le *polizze* di deposito saranno sottoscritte dall'Amministratore, da un Capo d'ufficio, e porteranno il visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 59. Quando il titolo depositato è chiamato al rimborso in seguito di sorteggio od altrimenti, l'Amministrazione ordinerà l'estrazione del titolo dalla cassa di custodia e provvederà per l'esazione del capitale, e, occorrendo, del relativo premio a mani del Cassiere, il quale rimarrà discaricato del deposito del titolo e addebitato della somma di rimborso e di quella di premio, quando ne è il caso, rilasciondone apposita quietanza a titolo di deposito in numerario.

L'Amministrazione annullerà successivamente la iscrizione del primo deposito, farà altra iscrizione pel deposito in numerario, e spedirà la relativa *polizza* coi vincoli della precedente che è del pari annullata.

In caso di premio si faranno due iscrizioni di deposito, delle quali una pel capitale rimborsato che rimarrà vincolato; l'altra per l'ammontare del premio che sarà libero.

In occasione di estrazione di titoli di rendita od altri, l'Amministrazione del Debito Pubblico ne trasmetterà i relativi elenchi alle singole Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti.

Art. 60. La decorrenza degl'interessi pel nuovo deposito in numerario principierà dal 31.o giorno appresso quello in cui il capitale è divenuto esigibile.

Gl'interessi accreditati al depositante per le riscossioni alle rispettive scadenze delle rate semestrali maturate sul titolo depositato saranno portati a credito dell'avente diritto sul conto *individuale* del nuovo deposito, per essere soddisfatti all'epoca del rimborso del medesimo.

Art. 61. Allorchè l'iscrizione di deposito sarà comprensiva di più titoli, e che alcuno di essi venga chiamato al rimborso, si ridurrà, mediante annotazione, il deposito esistente, e si farà altra iscrizione di deposito in numerario pel capitale rimborsato sul titolo estratto.

La riduzione sarà annotata sulla *polizza* e sulla relativa iscrizione, e si rilascierà nuovo titolo pel capitale riscosso come all'art. 59.

L'annotazione di riduzione sarà autenticata colle stesse firme con cui fu autenticata la *polizza* di deposito.

Art. 62. Il titolare del deposito volontario, che abbia il libero esercizio de'suoi diritti, potrà trasferire la proprietà delle somme depositate mediante dichiarazione di cessione fatta a tergo della *polizza* certificata, per l'identità e capacità giuridica del dichiarante, da Agente di cambio o da Notaio.

Simile dichiarazione di cessione può essere fatta dai titolari di depositi eseguiti per cauzione, o assegnati per premio di assoldamento o per cauzione nei casi di surrogazione ordinaria. La cessione in questi ultimi due casi non dà però diritto a rimborso, se non quando risulti in modo autentico che la somma sia divenuta libera.

Art. 63. Le firme dei Notai certificanti le dichiarazioni di cessione debbono essere autenticate dal Presidente del tribunale o presso il Ministero di Grazia e Giustizia; quelle degli Agenti di cambio dalle Camere di commercio e mediante apposizione del rispettivo bollo d'ufficio.

Art. 64. La cessione delle somme depositate fatta per atto pubblico debb'essere notificata all'Amministrazione nelle forme legali. La cessione per atto privato non è ammessa.

Art. 65. Quando il deposito viene effettuato da Tesorieri ed altri contabili governativi si deve rimettere all'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti un elenco in carta libera delle somme che si versano, accompagnato da estratto, debitamente autenticato, degli atti d'opposizione o sequestro che colpiscono le somme che si depositano.

L'elenco dovrà contenere il nome e cognome e dimora o domicilio del sequestrato; il nome, cognome e dimora dell'opponente o sequestrante, e le cause dell'opposizione o sequestro. Esso servirà di dichiarazione di deposito.

Art. 66. Allorchè il deposito fatto per uno scopo transitorio deve applicarsi ad un oggetto permanente, esso sarà trasferito d'ufficio dall'una all'altra categoria dei depositi, e ne sarà rilasciata la relativa *polizza* da commutarsi colla *polizza* precedente o colla dichiarazione di cui all'art. 40, ultimo alinea.

Art. 67. I depositi avranno un repertorio alfabetico compilato in modo da dare l'indicazione dei depositanti e, quando è possibile, degli aventi diritto al deposito.

Art. 68. Le Amministrazioni delle Casse apriranno un conto corrente di debito e credito per ogni deposito.

I versamenti che sono fatti in continuazione di un deposito obbligatorio saranno trascritti sul conto aperto in occasione del primo versamento.

Art. 69. Le Autorità giudiziarie e quelle amministrative vigileranno a che tutte le somme ricevute a titolo di deposito dagli uffiziali pubblici da loro dipendenti o posti sotto la loro giurisdizione siano versate nelle Casse dei depositi e dei prestiti; e le somme versate e i titoli consegnati non saranno legalmente rappresentati, se non mediante *polizze* delle Casse dei depositi e dei prestiti, salvo quanto è disposto all'art. 40, ultimo alinea.

Le Autorità suddette informeranno le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti dei depositi da esse ordinati.

Gli uffiziali pubblici che non si uniformeranno al prescritto della legge saranno denunziati alle Autorità competenti.

CAPO II. — *Dell'effettuazione dei depositi presso le Casse dei depositi e dei prestiti.*

Art. 70. Per l'eseguimento dei depositi in numerario o in effetti pubblici o altri titoli presso le Casse dei depositi e dei prestiti, i depositanti o chi per essi debbono presentare la dichiarzione di cui agli articoli 45 e seguenti. l'Amministrazione della Cassa, riconosciutane la regolarità, vi appone il *visto* con ordine per l'esazione del numerario o pel ricevimento dei titoli.

La dichiarazione così vidimata servirà d'ordine di riscossione o di ricevimento pel Cassiere.

Art. 71. All'esibizione della dichiarazione vidimata, come all'articolo precedente, il Cassiere, in quanto ai depositi in numerario, riscuote la somma risultante dalla dichiarazione e ne rilascia quietanza al depositante; in quanto ai depositi di titoli, ne riscontra le risultanze di numero di iscrizione di somma, di godimento, e quando le riconosca conformi a quelle della dichiarazione, ritira i titoli e ne rilascia ricevuta.

Art. 72. La quietanza di versamento o la ricevuta dei titoli rilasciata dal Cassiere sarà vidimata dal delegato al controllo, il quale ne trascriverà le risultanze in apposito registro, e quindi la consegnerà al depositante che dovrà presentarla all'Amministrazione pel rilascio della corrispondente *polizza*. La dichiarazione di versamento o di consegna verrà restituita al depositante assieme alla quietanza o ricevuta.

Art. 73. L'Amministrazione ritira la quietanza di versamento o la ricevuta dei titoli rilasciata dal Cassiere, assieme alla relativa dichiarazione, e dà all'esibitore una *bolletta* con numero d'ordine e nome e cognome del depositante. Fa quindi la relativa iscrizione di deposito ed emette la corrispondente *polizza* che consegna al depositante contro la riconsegna della *bolletta* e mediante dichiarazione di ricevimento a tergo della quietanza o ricevuta del Cassiere.

L'Amministrazione apre successivamente il conto individuale di debito e credito relativo al deposito.

CAPO III. — *Dell'effettuazione dei depositi in numerario presso le Tesorerie.*

Art. 74. Per l'effettuazione dei depositi in numerario presso le Tesorerie i depositanti debbono presentare le loro dichiarazioni agli uffici locali del Tesoro, i quali, riscontratane la regolarità, ordinano sulla dichiarazione stessa al Tesoriere l'esazione della somma di deposito contro il rilascio di un *Vaglia del Tesoro* a favore del Cassiere dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti nella cui circoscrizione territoriale trovasi la Tesoreria in cui si opera il versamento, salvo trattisi di depositi per surrogazioni militari, nel qual caso il *Vaglia del Tesoro* deve essere rilasciato a favore del Cassiere dell'Amministrazione centrale,

I *Vaglia del Tesoro* saranno spediti pagabili dalle Tesorerie ove hanno sede le Amministrazioni delle Casse, o dal Tesoriere centrale, se essi sono spediti a favore del Cassiere centrale,

Art. 75. I *Vaglia del Tesoro* colle dichiarazioni e coi relativi documenti, debbono essere presentati, entro ventiquattro ore dalla loro spedizione, all'ufficio del Tesoro, che li ritirerà contro la consegna al depositante di una ricevuta provvisoria, e dopo averli registrati li trasmetterà, assieme alle rispettive dichiarazioni e agli altri documenti, all'Amministrazione della Cassa cui riguardano.

In difetto di tale presentazione il fatto deposito non darà diritto a godimento di interesse, se non trenta giorni dopo la presentazione del *Vaglia* all'ufficio del Tesoro.

Art. 76. L'Amministrazione della Cassa, ricevuti i *Vaglia del Tesoro*, ne fa registrazione, e ritenute le dichiarazioni e gli altri documenti, rimette, previa vidimazione per parte dell'Amministrazione del Tesoro, i *Vaglia* al Cassiere accompagnati da elenco munito d'ordine per la riscossione della corrispondente complessiva somma.

Il Cassiere, riscosso l'importare dei *Vaglia del Tesoro*, nè prende debito, e rilascia quietanza per la somma complessiva, riportando a tergo della medesima una risultanza dell'elenco.

Art. 77. Ricevuta la quietanza complessiva l'Amministrazione procede alla iscrizione dei singoli depositi, e ne rilascia le corrispondenti *polizze*, che quindi trasmette all'ufficio del Tesoro, perchè siano consegnate ai depositanti contro la riconsegna delle ricevute provvisorie da inviarsi all'Amministrazione della Cassa.

L'Amministrazione della Cassa apre successivamente per ogni deposito il conto relativo di debito e credito, come all'art. 73.

CAPO IV. — *Del deposito degli effetti pubblici ed altri titoli per mezzo delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture.*

Art. 78. Le dichiarazioni pel deposito degli effetti pubblici e degli altri titoli di cui all'articolo 7 della Legge, dove non sono Casse di depositi e prestiti, debbono essere presentate agli uffici di Prefettura o di Sotto-Prefettura.

Art. 79. L'ufficio ricevente, riscontrate le risultanze delle dichiarazioni coi titoli, che si presentano, come all'articolo 71, e riconosciutane la regolarità, forma processo verbale di consegnazione dei titoli, e quindi li trasmette in *piego raccomandato* all'Amministrazione della Cassa, che deve iscrivere il deposito, unitamente alle dichiarazioni ed agli altri documenti che si saranno esibiti.

Art. 80. Il processo verbale sarà disteso in presenza del Prefetto o del Sotto-Prefetto, e debitamente sottoscritto.

Esso sarà fatto in tre esemplari, di cui uno per essere consegnato al depositante, il secondo ritenuto presso l'ufficio ricevente, e il terzo trasmesso all'Amministrazione della Cassa in piego separato da quello dei titoli.

Art. 81. L'Amministrazione della Cassa, ricevuto il processo verbale di consegnazione dei titoli, fa ritirare dall'ufficio postale il relativo *piego raccomandato*, e, riconosciutane la integrità, verifica i titoli che vi sono inclusi, in presenza del rappresentante l'ufficio di riscontro. Ove le risultanze dei titoli sieno conformi alle indicazioni contenute nel processo verbale, ne sarà fatta attestazione in modo autentico in calce del medesimo colla sottoscrizione dell'Amministrazione della Cassa, dell'incaricato dell'Archivio e del Capo dell'ufficio di riscontro.

I titoli pervenuti, unitamente al processo verbale, munito d'ordine di ricevimento per parte dell'Amministrazione, saranno rimessi al Cassiere, che ne spedirà l'occorrente ricevuta.

Art. 82. L'iscrizione del deposito e la spedizione della *polizza* avranno luogo corrispondentemente alle risultanze della ricevuta del Cassiere.

La *polizza* sarà quindi trasmessa all'ufficio cui riguarda, per essere consegnata al depositante contro riconsegna dell'esemplare del processo verbale rimessogli, a piedi del quale si dovrà segnare ricevimento della medesima. Quest'esemplare sarà inviato all'Amministrazione della Cassa.

Art. 83. Quando dall'Amministrazione si riconosca qualche irregolarità nei titoli contenuti nel *piego raccomandato*, o discrepanza fra essi e il processo verbale, se ne farà annotazione a piedi dello stesso processo verbale, e si sospenderà ogni operazione, dandosene immediata partecipazione all'ufficio mittente.

Art. 84. Prima di ritirare dall'ufficio postale i *pieghi raccomandati*, dovrà riconoscersi l'integrità dei suggelli, e ove si riscontri qualche alterazione, l'Amministrazione farà procedere all'apertura dei pieghi ed alla verificazione dei titoli nello stesso ufficio postale, e quando le risultanze di essi non concordino con quelle del processo verbale, a piedi se ne accerterà lo stato colla sottoscrizione del rappresentante l'Amministrazione, che sarà a ciò delegato, e dell'ufficiale postale di servizio.

I titoli saranno quindi ritirati dall'Amministrazione, e l'ufficio mittente sarà tosto informato d'ogni cosa per le disposizioni che possono essere del caso.

Art. 85. Le spese occorrenti per l'effettuazione del deposito dei titoli e per la restituzione dei medesimi sono a carico del deposito stesso.

Art. 86. L'Amministrazione del Debito Pubblico darà nota alle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti dei certificati di rendita dichiarati smarriti per gli opportuni riscontri coi titoli depositati.

CAPO V. — *Del pagamento degl'interessi semestrali sulle somme depositate.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 87. La ragione d'interesse da corrispondersi sulle somme depositate è determinata nel mese di dicembre d'ogni anno, a norma del disposto dell'art. 11 della Legge. Essa riguarda non i depositi esistenti, ma quelli che siano per operarsi nell'anno successivo, e può, ciò stante, essere variabile di anno in anno, salvo pei depositi obbligatorii continuativi che si considerano come un sol deposito e così sottoposti ad unica ragione.

Art. 88. Gl'interessi sulle somme depositate sono accertati e accreditati a favore del deposito alle scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre, come all'art. 29.

Il periodo di giorni 30, dopo i quali decorre pei depositi fruttiferi l'interesse semestrale, si computa, pei depositi fatti direttamente alle Casse, dalla data della quietanza dei Cassieri; pei depositi fatti per conto delle Casse nelle Tesorerie, dalla data di spedizione dei *Vaglia del Tesoro*, purchè sieno stati consegnati entro le 24 ore dalla emissione all'ufficio del Tesoro per la loro registrazione e trasmissione all'Amministrazione della Cassa. In difetto di tale consegna esso decorrerà dal 31.o giorno dopo la registrazione del *Vaglia* all'ufficio del Tesoro, come è detto all'art. 75.

Art. 89. Il pagamento degli interessi ha luogo alla scadenza semestrale, e così al 1.o gennaio e 1.o luglio pei depositi volontari fruttiferi, pei depositi fatti a titolo di cauzione, o per quelli a titolo di premio di assoldamento, o per cauzione nei casi di surrogazione ordinaria.

Gli interessi maturati per gli altri depositi vengono soltanto accreditati, e non si pagano che in occasione di restituzione del capitale, salvo venga altrimenti disposto dall'Autorità competente.

Art. 90. Il pagamento degl'interessi esigibili alle scadenze semestrali ha luogo presso le Casse dei depositi e prestiti, e dove non sono Casse di depositi e prestiti presso le Tesorerie a volontà dei

depositanti, mediante apposita richiesta, quando non sia stata fatta nella dichiarazione stessa di deposito.

Art. 91. Il pagamento assegnato sopra una Cassa di depositi e prestiti o sopra una Tesoreria può essere trasferito sopra altra Cassa di depositi e prestiti o sopra altra Tesoreria, purchè il depositante ne faccia domanda un mese prima della scadenza del semestre all'Amministrazione della Cassa, presso la quale trovasi iscritto il deposito.

Le domande debbono essere presentate all'Amministrazione della Cassa, ove trovasi iscritto il deposito, direttamente, o per mezzo delle Amministrazioni delle altre casse, o degli uffici del Tesoro o delle Prefetture e Sotto-Prefetture.

Esse saranno trascritte dall'ufficio che le riceve sopra appositi stampati, e quindi trasmesse all'Amministrazione della Cassa cui riguardano, almeno 20 giorni prima della scadenza semestrale.

Art. 92. Le domande di cui all'articolo precedente, fatte per un semestre, saranno valevoli anche pei semestri successivi sino a contraria dichiarazione per parte del depositante o avente causa.

Art. 93. Il pagamento degl'interessi semestrali pei depositi volontari, per quelli di cauzioni di cui al num. 12 dell'art. 40, sarà effettuato all'esibitore della *polizza* mediante quietanza ed apposizione di bollo a tergo della *polizza* stessa.

Ad un tale effetto l'Amministrazione farà compilare annualmente il ruolo generale di pagamento dal quale saranno desunti altrettanti estratti semestrali, quante sono le Casse e le Tesoserie che sono chiamate al pagamento degl'interessi semestrali dei depositi.

L'estratto del ruolo di pagamento dovrà indicare, articolo per articolo, il numero d'iscrizione del deposito, il nome e cognome del depositante o la designazione del Corpo morale o dello stabilimento titolare, la somma depositata, la ragione d'interesse, la competenza annua e la rata semestrale o la semplice pro-rata dovuta sulla medesima.

Il pagamento delle rate semestrali dovute sui depositi di surrogazione militare potrà pure eseguirsi sull'esibizione della *polizza*, quando siasene fatta richiesta nella dichiarazione; in caso contrario avrà luogo per mandati collettivi.

Art. 94. Il bollo da apporsi a tergo della *polizza* di deposito conterrà semplicemente la parola *pagato*, e l'indicazione della città dove ha luogo il pagamento.

Art. 95. Gli estratti di ruolo accompagnati da altrettante formole di quietanza quanti sono gli articoli di credito notati sopra ciascuno, saranno, per i pagamenti a farsi nella città sede della Cassa dei depositi e dei prestiti, rimessi al Cassiere; per gli altri, trasmessi alle Casse o alle Tesorerie presso le quali furono assegnati, per mezzo delle Amministrazioni delle altre Casse o degli Uffici del Tesoro.

Le formole di quietanza additeranno l'Amministrazione della Cassa che ha disposto il pagamento, il numero d'iscrizione del deposito, la somma depositata, la ragione d'interesse, la competenza annua e la rata semestrale o la pro-rata della medesima.

Art. 96. Gli estratti del ruolo di pagamento rimarranno depositati presso i Cassieri e i Tesorieri sino all'esaurimento delle partite di credito inscritte, ed in ogni caso giammai oltre il quinquennio.

Art. 97. Quando la riscossione delle rate semestrali degl'interessi scaduti sui depositi fatti a titolo di premio di surrogazione militare o per cauzione nei casi di surrogazione ordinaria debba aver luogo per via di ordini di pagamento collettivi, questi saranno spediti a favore del Quartier-Mastro o altro Ufficiale che vi sia delegato, e saranno pagabili dal Cassiere centrale o dagli altri Cassieri o dai Tesorieri, secondochè ne sarà fatta richiesta.

Art. 98. Verificandosi il caso previsto all'art. 27 della legge per la ripartizione della metà degli utili accertati per le Casse dei depositi e dei prestiti in aggiunta agl'interessi corrisposti sui depositi di surrogazione militare, si provvederà a tale pagamento in conformità di quanto è stabilito al titolo IX.

Art. 99. Gli interessi semestrali pagati sui depositi sono portati a debito dei depositanti alla data di spedizione dei relativi ordini di pagamento.

Art. 100. Il pagamento degli interessi semestrali sui depositi non contemplati agli articoli precedenti sarà disposto dall'Amministrazione con mandati speciali.

Art. 101. In caso di smarrimento di mandato di pagamento, se ne dovrà dare dalla parte interessata diffidamento alla Cassa o alla Tesoreria da cui doveva essere pagato e all'Amministrazione da cui fu spedito.

Tale diffidamento sarà, per parte dell'Amministrazione, fatto inserire per tre volte, a dieci giorni di intervallo, nel Giornale Ufficiale del Regno e in quello della provincia. Venti giorni dopo l'ultima pubblicazione, se il mandato dichiarato smarrito non fu presentato nel frattempo alla Cassa o Tesoreria e non intervenne reclamo, l'Amministrazione spedirà un duplicato del mandato stesso.

Art. 102. La dichiarazione di smarrimento del mandato, le fatte pubblicazioni e il rilascio del duplicato saranno annotati in uno speciale registro.

§ 2. — *Del pagamento degli interessi semestrali presso i Cassieri delle Amministrazioni dei depositi e dei prestiti.*

Art. 103. I Cassieri delle Amministrazioni dei depositi e dei prestiti, oltre il pagamento dei capitali, eseguiscono il pagamento degli interessi semestrali assegnati sulle rispettive Casse, tanto per conto proprio, quanto per conto delle altre Casse.

Art. 104. Per gli interessi che sono pagabili alla presentazione delle *polizze*, i Cassieri verificheranno, se le rate semestrali, di cui si chiede il pagamento, trovinsi indicate nel relativo estratto di ruolo e vi corrispondano esattamente per numero d'iscrizione, per intestazione, per somma, e per decorrenza in quanto alle pro-rate del primo semestre, e se esistano le corrispondenti formole di quietanza.

Fatte tali verificazioni e riconosciuto il tutto regolare, ove non sianvi opposizioni, i Cassieri apporranno a tergo delle *polizze* e nel compartimento segnato nella quarta facciata per la scadenza semestrale, il bollo indicante l'effettuato pagamento; faranno sottoscrivere la quietanza a stampa corrispondente all'articolo dell'estratto di ruolo, e quindi pagheranno all'esibitore della *polizza* la rata semestrale, restituendogli il titolo presentato.

I pagamenti delle rate semestrali degli interessi saranno annotati nei rispettivi estratti di ruolo colla data del pagamento e col nome e cognome della persona che ha riscosso.

La sottoscrizione della quietanza debb'essere fatta in modo leggibile e in disteso per *nome* e *cognome*, e i Cassieri hanno diritto di rifiutare il pagamento a chi non vi adempisce.

Art. 105. Le quietanze sui mandati di pagamento debbono esser fatte dai titolari del medesimi, e qualora essi non siano conosciuti dai Cassieri, dovranno far constare della loro identità per mezzo di persona nota al Cassiere od altrimenti.

Se il titolare è illetterato, esso potrà dar quietanza mediante *crocesegno* alla presenza di due testimoni conosciuti dal Cassiere, i quali si sottoscriveranno.

Art. 106. Quando prima della effettuazione del pagamento intervenga opposizione giudicialmente fatta, il Cassiere sospenderà ogni operazione, dandone avviso immediato all'Amministrazione, come all'art. 171.

Art. 107. Nessun pagamento potrà essere effettuato per parte dei Cassieri sopra mandati, senza che i medesimi siano previamente vidimati e registrati dall'ufficio di controllo della Cassa.

§ 3. — *Del pagamento degli interessi semestrali presso i Tesorieri.*

Art. 108. I Tesorieri, oltre il pagamento dei capitali, eseguiscono il pagamento degli interessi semestrali dei depositi assegnato sulle loro Casse per conto delle Casse dei depositi e dei prestiti nel modo e previe le formalità di cui nel precedente § 2.

Art. 109. I pagamenti eseguiti, sia sull'esibizione delle *polizze*, sia sopra mandati dell'Amministrazione, saranno registrati separatamente, secondochè saranno fatti per conto della Cassa centrale o per conto di ciascuna delle altre Casse.

Art. 110. Alla fine d'ogni mese i Tesorieri trasmetteranno per mezzo degli Uffizi del Tesoro alla Amministrazione della Cassa centrale le quietanze e i mandati che avranno estinti per conto delle diverse Casse dei depositi e dei prestiti, accompagnandoli con elenchi descrittivi e riassuntivi.

I pagamenti regolarmente fatti saranno rimborsati dalla Cassa centrale, mediante versamento delle somme corrispondenti alla Tesoreria centrale, e rilascio per parte di questa di quietanze a favore dei Tesorieri pagatori.

Capo VI. — *Del pagamento della tassa annua dovuta pel deposito dei titoli. Conteggio e pagamento degli interessi semestrali.*

Art. 111. Il computo della tassa dovuta pel deposito dei titoli, a termini dell'art. 12 della Legge, si fa per l'intiera annata in qualunque epoca della medesima abbia luogo il deposito e la restituzione, e ne viene dato debito nel rispettivo conto.

Art. 112. Il pagamento della tassa può anticiparsi dal depositante; in caso diverso è prelevata sulle rate semestrali maturate sui titoli depositati, quando la Cassa ne fa l'esazione. La tassa dovuta nell'ultimo anno del deposito è prelevata sulla riscossione delle rate semestrali, o pagata all'atto della restituzione, quando non ha potuto prevalersi sulle rate semestrali.

Art. 113. Il prelevamento della tassa si fa sulla prima riscossione semestrale che ha luogo entro l'anno; e quando non abbia luogo alcuna riscossione nell'anno in cui fu eseguito il deposito, si opererà simultaneamente a quella dovuta per l'anno successivo.

Art. 114. Per gli effetti al portatore depositati senza cedole semestrali od annue, e per quelli i cui interessi non potessero esigersi, l'Amministrazione addebita il deposito dell'annua tassa per curarne la riscossione all'atto della restituzione del deposito.

Art. 115. L'Amministrazione della Cassa cura l'esazione, quando è possibile, delle rate semestrali od annue dovute sui titoli depositati.

Ad un tale effetto ordina, in quanto ai titoli al portatore, lo staccamento delle relative cedole, e la estrazione dalla cassa di custodia dei titoli nominativi di cui occorre la esibizione per la riscossione delle rate semestrali.

L'operazione di staccamento e di estrazionee deve essere eseguita dal Cassiere in presenza dell'Ufficiale di controllo, e se ne distende processo verbale.

Il Cassiere prende provvisoriamente carico delle cedole staccate e dei titoli nominativi estratti. Compiuta l'operazione di riscossione e reintegrati nella cassa di custodia i titoli nominativi, esso vien discaricato, in ordine al deposito dei titoli della relativa rata semestrale, e si addebita delle somme riscosse a norma dell'ordine stesso di riscossione rilasciategli dall'Amministrazione.

Le spese occorrenti per la riscossione delle rate semestrali od annue dovute sui titoli depositati ed occorrendo del capitale, sono a carico del deposito.

Art. 116. In quanto ai *Buoni* del Tesoro non ritirati prima della loro scadenza, gl'interessi dovuti sui medesimi saranno riscossi contemporaneamente al capitale accreditandone il depositante al nuovo conto del deposito in numerario previo diffalco dell'importo della tassa annua, quando la medesima non fosse stata anticipata.

Il Cassiere rilascierà quietanza a tenore dell'ordine di riscossione emesso dall'Amministrazione.

Gl'interessi sul nuovo deposito decorreranno 30 giorni dopo la scadenza dei *Buoni* del Tesoro.

Art. 117. Ricevuta la quietanza del Cassiere, l'Amministrazione annoterà sul conto rispettivo di debito e credito l'importo della tassa prelevata, e accrediterà il depositante della residua somma in conto-deposito in numerario, rilasciandole la relativa *polizza* da cambiarsi, quando occorra, colla precedente.

Art. 118. Le somme delle rate semestrali od annue di cui sarà stato accreditato il depositante, qualora siano esigibili, potranno a richiesta del medesimo essere pagate alle rispettive scadenze mediante mandati dell'Amministrazione.

Capo VII. — *Della restituzione dei depositi in numerario.*

Art. 119. L'Amministrazione non è tenuta alla restituzione dei depositi in numerario se non 10 giorni dopo la dimanda, dei depositi obbligatorii di cui ai nn. 1 a 11 inclusivo, e 14 dell'art. 40 e pei depositi volontari dei particolari; e venti giorni dopo simile dimanda per gli altri depositi.

Art. 120. Il termine di giorni dieci e quello di giorni venti per la restituzione dei depositi in numerario viene computato dal giorno in cui la domanda è pervenuta all'Amministrazione, e siasi riconosciuta regolare e documentata.

In caso d'irregolarità della domanda, o di insufficienza o irregolarità dei documenti presentati a corredo, il termine di 10 o di 20 giorni non decorre che dal giorno della presentazione di nuova domanda, e della compiuta documentazione o regolarizzazione della medesima.

Art. 121. Ogni domanda per restituzione di deposito debbe esser fatta in carta da bollo, a termini di legge, e corredata, oltre i documenti occorrenti, della *polizza* di deposito o della *dichiarazione* di cui agli articoli 175 e 181.

Art. 122. Le domande per restituzioni di depositi saranno fatte all'Amministrazione delle Casse direttamente o per mezzo delle Prefetture e Sotto-Prefetture o degli Uffici del Tesoro, e le restituzioni avranno luogo mediante mandati pagabili dalla Cassa presso cui fu eseguito il deposito, o per conto di essa da altre Casse o dalle Tesorerie.

Le domande presentate ad una Amministrazione diversa da quella da cui fu rilasciata la *polizza*, saranno trasmesse all'Amministrazione cui riguardano.

Art. 123. Le restituzioni dei depositi obbligatorii non possono aver luogo che in forza di provvedimento giudiziario od amministrativo, o in dipendenza di decreto dell'Autorità competente, o quando venga altrimenti in modo legale provato esser cessata la causa del deposito.

Di regola la restituzione del deposito debbe essere ordinata o autorizzata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa che ne ha ordinata o autorizzata l'effettuazione, e sulla esibizione della *polizza* o della dichiarazione mentovata agli articoli 175 e 181.

Art. 124. Tutti i provvedimenti giudiziari, compresi quelli per sè esecutivi non ostante appello, o al medesimo non soggetti, debbono essere muniti di attestato autentico, per parte di chi di ragione, comprovante la significazione fatta dei medesimi alle parti interessate, quando ne è il caso, e la non intervenuta opposizione, e quindi il fatto della cosa passata in giudicato, o la dichiarazione che il provvedimento è per sè esecutivo non ostante appello, o che al medesimo non è soggetto.

Ogni documento deve esser munito del bollo dell'ufficio che lo ha rilasciato.

Art. 125. In ordine ai giudicati dei Tribunali esteri, i quali debbono aver esecuzione nello Stato, si osserveranno le disposizioni stabilite dalle leggi in proposito.

Art. 126. L'Amministrazione non può operare il rimborso del deposito fatto nell'interesse di più persone in seguito di provvedimento giudiziario o amministrativo, se non è emanato in contradditorio o in legittima contumacia degli altri interessati; quindi di regola non si ammettono provvedimenti emanati su semplice richiesta d'una delle parti interessate, salvo nei casi in cui non possa farsi altrimenti, e sia una tale circostanza debitamente motivata nel provvedimento del Giudice.

Art. 127. Quando un deposito sia stato fatto per garanzia d'un'obbligazione che il depositante o quegli nel cui interesse il deposito fu fatto debba adempire, non si farà luogo al rilascio di esso, se non in quanto sia prodotto il consentimento per atto notarile della persona, o persone cui interessava l'adempimento di quella obbligazione, o sieno prodotti provvedimenti del Giudice che dichiarino esser stato dato adempimento all'obbligazione stessa.

Art. 128. I depositi pei quali sono intervenuti sequestri, opposizioni, intimazioni non possono essere restituiti senza che i medesimi siano giudizialmente risoluti, tuttochè non siano sempre stati fatti legalmente, non potendo l'Amministrazione farsi essa stessa giudice della validità o non delle opposizioni.

La liberazione da sequestro, opposizione o altro impedimento può anche essere consentita per atto notarile.

Art. 129. Non sono più restituibili al depositante i depositi pei quali sieno stati denunziati regolarmente all'Amministrazione atti pubblici di cessione, assegnazione od altro, salvo intervenga atto di revoca.

Art. 130. In caso di deposito per libertà provvisoria, il rimborso avrà luogo quando consti per dichiarazione del Segretario del Tribunale che il prevenuto sia stato reso libero dal giudizio, o che abbia scontata la pena inflittagli, e risarcito i danni e pagate le spese di giudizio e le multe.

Art. 131. Il deposito fatto in seguito ad offerta reale sarà liberato a norma delle leggi vigenti.

Art. 132. Il pubblico ufficiale o la persona qualunque che ha eseguito il deposito per conto altrui, o per un determinato effetto, non può più ritirare il fatto deposito senza averne facoltà legale per mandato speciale o per provvedimento dell'Autorità competente, o per atto notarile stipulato fra tutte le parti interessate.

Art. 133. La restituzione delle somme depositate nei casi di fallimento o di cessione di beni dovrà essere autorizzata con ordinanza del Giudice commissario o di altra competente Autorità a norma della legge.

Art. 134. Il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi, nei casi di giudizi di distribuzione e d'ordine, avrà luogo in conformità del provvedimento del Giudice, e in base degli stati di collocamento.

Art. 135. Le restituzioni dei depositi fatti per cauzione verso lo Stato o verso Corpi morali o pubblici stabilimenti, per l'esercizio d'impieghi o professioni od altri obblighi, dovranno essere autorizzate a favore del contabile o del depositante, o degli aventi causa dai medesimi con *decreti* delle competenti Autorità a norma delle speciali leggi e regolamenti in vigore. La liberazione data per semplice nota o lettera non è sufficiente.

La restituzione nei detti casi può anche avere luogo quando la cauzione è stata surrogata con vincoli d'ipoteca sopra rendite dello Stato od altrimenti in seguito di superiore autorizzazione.

Art. 136. I depositi in causa di offerta nei pubblici incanti, quando non vi seguì aggiudicazione, saranno restituiti dietro certificato del Segretario che ha disteso il processo verbale di aggiudicazione, e così tanto nel caso che il deposito siasi eseguito presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, quanto allorchè il medesimo è provvisoriamente rimasto presso il Tesoriere o l'ufficio che lo ha ricevuto.

Art. 137. I depositi fatti per premio di assoldamento, o per cauzione nei casi di surrogazione ordinaria, saranno restituiti ai titolari o ai cessionari o altri aventi causa, quando sia fatta dichiarazione a tergo della *polizza* per parte dell'Amministrazione del Corpo cui appartiene l'assoldato o il surrogato, che, ai termini delle disposizioni delle leggi sul reclutamento, l'assegnatario abbia diritto al rimborso del deposito.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Presidente e dai membri del Consiglio d'Amministrazione militare, e munita del rispettivo bollo.

Art. 138. I depositi per premio di assoldamento o per cauzione di surrogazione ordinaria devoluti all'Erario, nei casi previsti dalle leggi sul reclutamento, saranno versati al Tesoro dello Stato a seguito di disposizioni dei Ministeri della Guerra e della Marina.

Art. 139. I depositi volontari dei particolari sono restituibili sulla esibizione della *polizza* al depositante, al cessionario, al mandatario od al legittimo rappresentante o avente causa.

L'atto di cessione, il mandato di procura e gli altri documenti da esibirsi per comprovare il diritto alla riscossione debbono essere in forma autentica e legale, e le firme dei notai debitamente legalizzate dal Presidente del Tribunale o dal Ministero di Grazia e Giustizia, e con apposizione di bollo.

Art. 140. In caso di successione testamentaria, in quanto non sia altrimenti prescritto dalle leggi vigenti nelle diverse Provincie del Regno, nel quale caso la successione sarà provata a norma delle medesime, e sempre quando non intervenga un provvedimento apposito dell'Autorità giudiziaria od amministrativa, debbesi presentare:

1. la fede di morte del depositante o avente diritto al deposito, debitamente legalizzata;

2. l'atto di ultima volontà, o l'estratto del relativo articolo colla comunicazione dell'intiero atto;

3. un'attestazione giudiziaria di notorietà dalla quale risulti, quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni; chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi necessari, oltre quelli che fossero contemplati nel testamento.

Art. 141. Nei casi di successione *ab intestato*, sempre quando non provvedano altrimenti le leggi vigenti nelle diverse Provincie del Regno, si dovrà presentare:

1. la fede di morte del depositante o avente diritto al deposito debitamente legalizzata;

2. un atto di notorietà comprovante *la non esistenza di disposizione di ultima volontà*, e l'indicazione dei successibili, ossia *dei componenti la famiglia superstite del depositante od altro avente diritto al deposito*, cioè *ascendenti, discendenti collaterali e coniuge.*

Art. 142. Nei casi di successione testamentaria od intestata, quando non si presenti un provvedimento giudiziario o amministrativo, od altro atto legale che attribuisca la proprietà o la quota, gli aventi diritto alla successione debbono tutti intervenire o personalmente o per mandato speciale, salvo pei non intervenuti si giustifichi la cessazione d'ogni loro interesse; quando fra gli eredi trovinsi persone incapaci, richiedonsi inoltre le autorizzazioni e le formalità prescritte dalle leggi.

Si deve inoltre nei diversi casi di successione testamentaria od intestata adempiere alle formalità speciali che possono essere prescritte dalle leggi in vigore.

Art. 143. Per la restituzione dei depositi militari nei casi di successione testamentaria od intestata, gli aventi diritto debbono presentare all'Amministrazione i documenti di cui agli articoli 140 e 141, od una dichiarazione rilasciata in forma di *decreto* per parte del Ministero della Guerra o di quello della Marina, comprovante nei richiedenti il diritto esclusivo alla successione.

Art. 144. Le successioni che si aprono all'estero saranno giustificate secondo la forma della rispettiva legislazione, e i documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto del Rappresentante locale del Regno d'Italia, colla ricognizione della firma di quest'ultimo per parte del Ministero dell'Estero.

Art. 145. Le procure speciali fatte all'estero debbono essere autenticate come all'articolo precedente. Gli altri atti pubblici dovranno essere sottoposti al *Registro*, sempre che una tale formalità sia richiesta nello Stato per simili atti, non che agli adempimenti risultanti da altre disposizioni vigenti.

Art. 146. Le restituzioni dei depositi fatti dalle Provincie, dalle Comunità e dagli Istituti di beneficenza debbono essere autorizzate dalla competente Autorità.

Le restituzioni dei depositi fatti dagli altri Corpi morali e pubblici Stabilimenti si opereranno in seguito della competente autorizzazione, o sulla domanda della rispettiva Amministrazione secondo i proprii regolamenti.

Art. 147. Quando non esistano opposizioni o sequestri, o che i medesimi siano stati legalmente tolti, e la domanda sia regolare e corredata dei documenti necessari, secondo i casi, l'Amministrazione provvede al rimborso del deposito e al pagamento dei relativi interessi dovuti sino a tutto il giorno precedente a quello della data del mandato.

Art. 148. In occasione di rimborso il pagamento degl'interessi dovuti avrà sempre luogo mediante spedizione di apposito mandato, e si richiamerà ad un tempo la *formola* o *formole* di quietanza che si fossero trasmesse alle Casse o alle Tesorerie cogli estratti di ruolo sui quali si farà praticare l'annullamento dei corrispondenti articoli di credito.

Art. 149. I mandati di rimborso e quelli degli interessi relativi saranno spediti pagabili dalle Casse dell'Amministrazione o dalle Tesorerie, secondochè ne sarà stata fatta richiesta sulla domanda.

I mandati pagabili dalla Cassa dell'Amministrazione presso la quale furono spediti, saranno consegnati al richiedente. Quelli pagabili dalle altre Casse o dalle Tesorerie saranno, secondo i casi, trasmessi alle Amministrazioni o agli Uffizi del Tesoro.

Per le quietanze sui mandati di rimborso si osserverà quanto è prescritto all'art. 105.

Art. 150. I mandati estinti dai Tesorieri saranno registrati e compresi negli elenchi mensuali di cui all'articolo 110 e ne saranno rimborsati, come pei pagamenti degl'interessi semestrali.

Art. 151. In caso di opposizione o sequestro i Cassieri e i Tesorieri sospenderanno ogni pagamento e ne daranno partecipazione all'Amministrazione della Cassa, come all'art. 171.

Art. 152. Occorrendo di operare una o più restituzioni parziali sovra uno stesso deposito, esse saranno fatte risultare a tergo della *polizza* con analoga annotazione di riduzione la quale sarà firmata dall'Amministratore della Cassa, da un Capo d'ufficio, e porterà il *visto* del Capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 153. Allorchè un deposito fruttifero sarà a seguito di restituzioni parziali ridotto ad una somma inferiore a L. 200, esso cesserà di portare ulterior frutto. Si annullerà la relativa iscrizione, come all'art. 157, e la corrispondente *polizza*, e si farà nuova iscrizione col rilascio di nuova *polizza* per la somma restante.

Art. 154. Oltre la quietanza da farsi in calce al mandato di pagamento spedito a favore del creditore od altro avente diritto al deposito, o al procuratore speciale debitamente riconosciuto, sempre quando il debitore ne faccia instanza all'Amministrazione, o sia prescritto dalla legge, o sia necessario per effetto di liberazione, la medesima dovrà richiedere al creditore la giustificazione di aver esso rilasciato al debitore quietanza del ricevuto pagamento in forma notarile.

In tal caso l'Amministrazione della Cassa non può ordinare il rimborso senza la contemporanea esibizione dell'atto di quietanza.

Art. 155. Gl'interessi sui depositi cessano dalla data di spedizione dei mandati di restituzione, e i depositanti o altri aventi diritto, che non riscuoteranno le somme di cui hanno chiesto il rimborso, non avranno diritto a maggior godimento, salvo quanto è disposto all'art. 158.

Art. 156. I documenti in forma autentica e legale esibiti in giustificazione del chiesto pagamento per interessi o per restituzione di capitale saranno espressi nella deliberazione colla quale l'Amministrazione dispone il pagamento.

La deliberazione sarà menzionata nel mandato di pagamento, e i documenti rimarranno depositati presso l'Amministrazione.

Art. 157. L'iscrizione dei depositi integralmente ritirati sarà annullata contemporaneamente alla *polizza*, e rimarrà chiuso il relativo conto di debito e credito sul quale sarà ancora annotata la data del discarico.

Art. 158. Quando per un fatto qualunque non potesse aver luogo il rimborso del capitale per cui fu spedito il mandato, questo sarà richiamato e girato a favore del Cassiere stesso che ne farà introito, riversando la somma esatta in conto di nuovo deposito con frutto dal giorno della girata.

CAPO VIII. — *Della restituzione dei depositi degli effetti pubblici ed altri titoli.*

Art. 159. La restituzione dei titoli depositati sarà eseguita entro cinque giorni dalla presentazione della domanda fatta all'Amministrazione direttamente o per mezzo delle Amministrazioni delle altre Casse o degli uffizi di Prefettura o Sotto-Prefettura; e la restituzione avrà luogo o direttamente o per mezzo delle altre Casse o degli uffizi suddetti.

Il termine di giorni cinque decorrerà per l'Amministrazione come all'art. 120.

Le domande devono essere fatte su carta da bollo e accompagnate dalla *polizza* di deposito o dalla dichiarazione di cui agli articoli 175 e 181.

Art. 160. Per le restituzioni da effettuarsi direttamente dalla Cassa presso cui fu eseguito il deposito, l'Amministrazione, sull'esibizione della regolare domanda sottoscritta dal depositante o dal suo legittimo rappresentante, spedirà ordine al Cassiere di restituzione dei titoli depositati e rilascierà contemporaneamente mandato pel pagamento degli interessi pei quali il depositante sarà stato accreditato nel suo conto e che ancora non sieno stati soddisfatti.

L'Amministrazione accerterà ad un tempo l'importo della tassa annua che avrà prelevata sugli interessi riscossi e ne rilascierà quietanza a favore del depositante.

Allorchè però l'Amministrazione non avrà potuto riscuotere interessi sui titoli depositati, rilascierà ordine al Cassiere per la riscossione della tassa da aver luogo prima della consegna dei titoli. L'importo della medesima sarà portato in introito dal Cassiere che ne spedirà quietanza.

Art. 161. Il depositante, o chi per esso, debbe segnar ricevuta dei titoli restituiti sull'ordine stesso di consegnazione e sul registro del Cassiere. Per la sottoscrizione della ricevuta sull'ordine di restituzione saranno osservate le norme stabilite all'art. 105 pei depositi in numerario.

Art. 162. L'ordine di restituzione dei titoli dovrà essere registrato dall'uffizio di controllo della Cassa e munito del suo visto.

Art. 163. Per le restituzioni da farsi per mezzo delle altre Casse, o delle Prefetture o Sotto Prefetture, l'Amministrazione, ordinata al Cassiere l'estrazione dalla Cassa di custodia dei titoli depositati, li farà descrivere in apposito processo verbale alla presenza del Capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, e quindi in *piego raccomandato*, munito dei bolli dell'Amministrazione e dell'ufficio di riscontro, li trasmetterà all'Amministrazione della Cassa o all'ufficio da cui pervenne la domanda.

Il processo verbale sarà redatto in due esemplari, uno dei quali sarà inviato in piego a parte all'Amministrazione o all'ufficio anzidetto assieme al mandato di pagamento degl'interessi de' quali sarà in credito il depositante, e alla quietanza da rilasciarsi tanto per l'importo della tassa annua quanto per le spese che possono essere occorse, e il cui ammontare fosse già stato prelevato sul conto degl'interessi.

L'Amministrazione della Cassa darà nota all'ufficio del Tesoro dei mandati pagabili dalle rispettive Tesorerie che siano per trasmettersi alle Prefetture e Sotto Prefetture.

Art. 164. L'ufficio ricevente riscontrerà i titoli inviatigli col verbale di trasmissione, e, quando trovi ogni cosa regolare e conforme, renderà i titoli al depositante o a chi lo rappresenta, il quale sarà tenuto di segnarne ricevuta a piedi del verbale di trasmissione, osservando, quando occorre, le formalità prescritte all'art. 161. Si consegneranno insieme il mandato di pagamento degl'interessi, se ne sarà il caso, e la quietanza di riscossione della tassa.

Il processo verbale debitamente quietanzato sarà restituito all'Amministrazione della Cassa.

Saranno osservate le pratiche segnate all'art. 84 per l'accertamento presso l'ufficio postale dell'integrità dei pieghi *raccomandati*.

Art. 165. Qualora l'ufficio ricevente non trovi conformi alle risultanze del verbale di trasmissione, sia la identità, che la regolarità dei titoli, ne sospenderà la restituzione prendendone nota appiedi del verbale stesso, e ne informerà subito l'Amministrazione mittente.

Art. 166. Quando l'Amministrazione non abbia potuto riscuotere interessi sui titoli depositati e così far prelevamento alcuno in conto della tassa, liquiderà le annualità dovute e l'importo delle altre spese ed emetterà ordine di riscossione.

L'ufficio ricevente avviserà la parte interessata del debito che ha verso l'Amministrazione della Cassa. Questo debito potrà estinguersi mediante *Vaglia del Tesoro* o *Vaglia postale* a favore del Cassiere dell'Amministrazione od altrimenti.

L'ufficio restituirà i titoli depositati, quando sarà fatto constare dell'eseguito pagamento del debito.

Il verbale sottoscritto per quietanza, e il titolo pel pagamento della tassa, saranno trasmessi all'Amministrazione cui riguardano.

Art. 167. In caso di espropriazione di un titolo di rendita depositato, il Giudice potrà autorizzarne la restituzione con delegazione di vendita ad un agente di cambio o notaio, o altro pubblico uffiziale. Potrà anche autorizzarne la vendita per mezzo dell'Amministrazione stessa della Cassa con precetto di distribuirne il prezzo a chi di ragione e conformemente al provvedimento giudiziale.

In questo secondo caso l'Amministrazione farà procedere all'alienazione del titolo espropriato nei modi indicati per l'alienazione delle rendite della Cassa agli articoli 228 e 229, e trasmetterà all'Autorità competente copia autentica della distinta di vendita dell'agente di cambio.

Art. 168. Si osserveranno inoltre per la restituzione dei titoli depositati le prescrizioni contenute nel precedente capo VII in ordine al rimberso dei depositi in numerario, per quanto possono esservi applicabili.

CAPO IX. — *Dei sequestri e delle opposizioni.*

Art. 169. I sequestri e le opposizioni debbono essere intimati a forma di legge all'Amministratore della Cassa presso la quale fu operato il deposito.

Per i depositi di cui la restituzione e il pagamento degli interessi debbono effettuarsi per mezzo di altre Casse o degli altri uffici, secondo i casi, possono i sequestri e le opposizioni essere anche intimate agli uffici medesimi.

Art. 170. L'Amministrazione cui fu intimato il sequestro o la opposizione sospende ogni operazione sia di pagamento che di restituzione.

Art. 171. Quando gli atti di sequestro o di opposizione siano stati intimati ai Cassieri o ai Tesorieri, essi sospenderanno il pagamento o la restituzione, e rimetteranno senza ritardo gli atti intimati agli uffici da cui dipendono.

Le Amministrazioni delle Casse, quando trattisi di depositi esistenti presso altre Casse, e gli uffici del Tesoro e quelli di Prefettura e di Sottoprefettura trasmetteranno sollecitamente alle Casse cui riguardano, gli atti di sequestro o di opposizione ricevuti dai Cassieri e dai Tesorieri, e quelli che loro siano stati intimati, sospendendo anche questi ultimi ogni operazione.

Art. 172. L'Amministratore della Cassa, veduti gli atti di sequestro o di opposizione che gli furono intimati per mezzo di altra Amministrazione od ufficio, quando possa esserne ancora in tempo, conferma la sospensione della consegna dei titoli e il pagamento dei mandati spediti, richiamando tanto i titoli trasmessi e i relativi verbali, quanto i mandati di pagamento.

Art. 173. Gli atti di risoluzione o revoca dei sequestri e delle opposizioni debbono notificarsi all'Amministrazione della Cassa presso cui esiste l'iscrizione di deposito, direttamente, o per mezzo delle Amministrazioni delle altre Casse o degli altri uffici.

L'Amministrazione ritenendo regolari i detti atti, provvede secondo i casi.

Art. 174. Per i sequestri e le opposizioni sui depositi per premio di surrogazione militare, o per cauzione nei casi di surrogazione ordinaria, si osserverà il disposto delle leggi sul reclutamento.

Art. 175. Quando chiedasi la prova giudiziale dell'esistenza di un deposito, l'Amministrazione della Cassa non sarà tenuta che a somministrare una *dichiarazione* autentica attestante l'esistenza del deposito in numerario o in titoli. — Tale dichiarazione sarà emessa sulla richiesta dell'Autorità competente, o anche del sequestrante od opponente e terrà luogo, per ciò che risguarda l'Amministrazione della Cassa, di tutti gli altri atti e formalità prescritti a riguardo del depositario.

Art. 176. L'Amministrazione della Cassa è tenuta a rilasciare, sulla richiesta del creditore opponente o di qual sia altra persona che dimostri di avervi interesse, l'estratto o lo stato delle opposizioni ed intimazioni relative alle somme e ai titoli depositati, coll'obbligo al richiedente di somministrare la necessaria carta da bollo.

Questi stati o estratti dovranno contenere il sunto delle opposizioni e intimazioni, e far menzione dei carichi, condizioni e iscrizioni ipotecarie che possono mettere ostacolo al rimborso del deposito.

Quando tali estratti o stati vengano richiesti dall'Autorità competente saranno eseguiti su carta libera.

Art. 177. Gli atti di sequestro od opposizione saranno dalle Amministrazioni delle Casse annotati in apposito registro, sul quale verranno scritte le successive operazioni sino alla risoluzione o revoca dei medesimi. Ne sarà pure presa nota sul rispettivo conto *individuale* di debito e credito del deposito.

Il Registro avrà un repertorio alfabetico.

CAPO X. — *Dello smarrimento delle polizze.*

Art. 178. Nel caso di smarrimento d'una *polizza*, il depositante o chi legittimamente lo rappresenta dovrà diffidarne l'Amministrazione della Cassa presso cui fu eseguito il deposito, con memoriale in carta da bollo, sottoscritto ed autenticato per l'identità del dichiarante da agente di cambio o da notaio, o dal sindaco del Comune di domicilio.

L'Amministrazione sospenderà, quando ne è il caso, il pagamento degl'interessi semestrali, e farà pubblicare avviso del dichiarato smarrimento per tre volte nel Giornale ufficiale del Regno, od in quello della provincia ove ha sede l'Amministrazione della Cassa presso la quale è inscritto il deposito, coll'intervallo di un mese per ciascuna pubblicazione.

Art. 179. Sei mesi dopo la prima delle tre pubblicazioni, quando nel frattempo non siensi presentate opposizioni o reclami, l'Amministrazione rilascierà un duplicato della *polizza* dichiarata smarrita.

Art. 180. Per i depositi volontari delle Provincie, delle Comunità, degli Istituti di beneficenza, e degli altri Corpi morali che sono sotto la dipendenza dell'Amministrazione provinciale, la dichiarazione di smarrimento della *polizza* di deposito fatta da chi rappresenta legalmente il Corpo morale, e autenticata dall'Autorità competente, dà diritto al conseguimento immediato d'un duplicato della *polizza* smarrita.

In quanto agli altri Corpi morali o stabilimenti non soggetti alla tutela governativa si applicheranno le prescrizioni stabilite per i depositi volontari dei particolari.

Art. 181. Quando l'avente dritto a un deposito non potesse avere la *polizza* dal debitore o altro detentore, l'Autorità competente potrà autorizzare la restituzione del medesimo sulla semplice *dichiarazione* dell'Amministrazione della Cassa, da rilasciarsi però alla scadenza dei termini stabiliti agli articoli precedenti e previe le formalità della pubblicazione.

Fuori di tal caso e di quello di rimborso parziale non si farà luogo a restituzione senza il contemporaneo ritiramento della *polizza*.

Art. 182. Sarà aperto un registro per le dichiarazioni di smarrimento.

CAPO XI. — *Della prescrizione quinquennale e trentennaria.*

Art. 183. Verificandosi il caso dell'applicazione della prescrizione quinquennale per gli interessi dei depositi non esatti durante un quinquennio dalla loro scadenza, l'Amministrazione spedirà ordine al Cassiere di pagamento a se stesso delle somme corrispondenti e di contemporaneo introito in conto *prescrizione*.

L'Amministrazione addebiterà ad un tempo il relativo conto di debito e credito delle somme prescritte.

Art. 184. Nel caso di prescrizione trentennaria l'ordine di pagamento e di riscossione sarà dato dall'Amministrazione pel capitale e per gli interessi dell'ultimo quinquennio, e si procederà all'annullamento della relativa iscrizione di deposito.

Art. 185. Pei titoli depositati la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui gli interessi erano esigibili alle particolari scadenze.

In caso di prescrizione trentennaria l'Amministrazione ordinerà il pagamento e la riscossione contemporanea, come all'articolo precedente, degli interessi dell'ultimo quinquennio, e gli effetti del Debito Pubblico e gli altri titoli saranno trasferiti al nome delle Casse dei depositi e dei prestiti rappresentate dall'Amministrazione della Cassa centrale, e tenuti quale fondo di cassa a valor nominale sino alla loro realizzazione.

L'iscrizione di deposito resterà annullata.

TITOLO VII.

Dell'impiego dei fondi delle Casse.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 186. I fondi delle Casse dei depositi e dei prestiti debbono impiegarsi in prestiti a favore dei Corpi morali, di cui è parola all'art. 16 della legge e per le cause ivi espresse.

Art. 187. Allorchè i fondi delle Casse eccedono i prossimi bisogni complessivi del servizio dei prestiti e dei depositi, essi saranno, a termini dell'art. 22 della Legge, impiegati o in rendita di Debito Pubblico, o in *Buoni* del Tesoro, o versati in conto corrente col Tesoro dello Stato.

L'impiego dei fondi nei modi espressi è autorizzato dal Ministro delle Finanze, e si fa dall'Amministrazione della Cassa centrale.

CAPO II. — *Dei prestiti.*

§ 1. — *Delle condizioni per la concessione dei prestiti, del loro pagamento e rimborso.*

Art. 188. Le somme concesse a prestito saranno pagate in una sola rata o in più rate, e ad intervallo di tempo, secondo che ne verrà fatta richiesta.

Art. 189. Il rimborso dei prestiti potrà aver luogo o per *annualità* ossia per rate annue uguali, composte di porzione del capitale mutuato e d'interessi, o per *quote* di capitale con uguale o diversa scadenza, e per uguale o diversa somma.

L'annualità è fissata in ragione:

1. Del saggio annuo d'interesse stabilito pei prestiti;
2. Del numero degli anni nei quali si vuol compiere l'estinzione;
3. Della somma di rimborso.

I computi per le annualità sono fatti a norma della tabella annessa al presente Regolamento, nella quale l'unità del migliaio è presa per termine proporzionale.

Art. 190. I prestiti, la cui restituzione è determinata col sistema d'ammortamento per annualità, possono essere pagati in più rate, sempre quando il rimborso abbia cominciamento dall'anno successivo a quello del pagamento dell'ultima rata e il pagamento si compia entro il termine di due anni.

Gli altri prestiti possono essere pagati in più rate, purchè il tempo, entro il quale deve aver luogo il pagamento, non ecceda il termine di tre anni, computando quello in corso.

Art. 191. L'interesse per ciascun prestito è determinato nella ragione stabilita a termini dell'art. 17 della Legge per l'anno in cui è fatta la concessione, sia che il pagamento si eseguisca nello stesso anno, sia negli anni successivi, e per la totalità del prestito, od a più rate e oltre l'anno in corso; e ciò tanto dei prestiti estinguibili per annualità, quanto per gli altri.

Art. 192. I prestiti, il cui ammortamento ha luogo per annualità, non possono comprendere frazioni di migliaia di lire.

Il computo pel rimborso si farà ad anno civile compiuto, e per gli anni che si convengono, purchè non si ecceda il termine massimo di 25 stabilito dalla legge, a contare dalla data dell'intiero pagamento del prestito.

Pei prestiti che sono pagabili in più volte, e si restituiscono per semplici quote di capitale, il termine massimo stabilito dall'art. 21 della Legge decorrerà dalla data dell'ultimo pagamento.

Art. 193. Quando il pagamento del prestito estinguibile per annualità non abbia luogo entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, il computo delle medesime non comincierà che dall'anno susseguente, e i Corpi morali mutuatari pagheranno separatamente la porzione d'interesse dovuta sulle somme mutuate per il tempo dell'anno in corso, a partire dalla data di spedizione del mandato.

Lo stesso sistema si adotterà per i prestiti la cui esonerazione per annualità non dovesse incominciare se non dopo il pagamento dell'ultima rata del prestito, o alcuni anni dopo.

Le somme date a prestito entro i primi quindici giorni di gennaio si valutano come pagate al 1.o di esso mese pel calcolo delle annualità.

Art. 194. Quando i prestiti sono pagati in più rate e oltre l'anno in corso, e l'estinzione deve cominciare nell'anno successivo a quello in cui le rate furono pagate, si apriranno altrettanti conti quante sono le rate del prestito, come se fossero prestiti distinti.

Art. 195. Per ogni prestito e per la totalità, anche quando il medesimo debba pagarsi in più rate, il Corpo morale mutuatario sottoscriverà un'*obbligazione* a favore dell'Amministrazione della Cassa centrale, secondo la forma che verrà determinata nelle istruzioni di cui all'art. 275, e sarà autenticata dal Prefetto della Provincia e restituita in occasione del pagamento dell'ultima rata di rimborso.

Art. 196. Il pagamento dei prestiti si effettuerà con mandati spediti dalle Amministrazioni delle Casse, pagabili dalle Casse medesime o dalle Tesorerie.

Essi saranno spediti a favore dei Corpi morali mutuatari, pagabili con quietanza dei rispettivi Cassieri.

Art. 197. Ogni mandato di pagamento per prestiti deve essere corredato di un estratto *individuale* dell'elenco annesso al Decreto Reale di concessione.

Per i prestiti che debbono pagarsi in più rate, si emetterà un mandato per ogni scadenza di esse. L'estratto dell'elenco sarà unito al primo mandato di pagamento al quale debbono riferirsi i mandati successivi.

Art. 198. Gli interessi sui prestiti che non si estinguono per annualità, decorreranno, come all'articolo 193, dalla data di spedizione del mandato di pagamento, qualunque sia l'epoca della riscossione del medesimo per parte del Corpo morale mutuatario.

La spedizione dei mandati avrà però sempre luogo sulla richiesta del Corpo morale.

Allorchè il pagamento del prestito è protratto per una causa qualunque, s'intenderà pure proporzionatamente protratto il termine del rimborso.

Art. 199. Il rimborso dei prestiti per annualità o per quote di capitale, e il pagamento dei relativi interessi dovranno eseguirsi dai Corpi morali mutuatari mediante versamenti da farsi nelle epoche stabilite alla Cassa centrale, o per conto di essa alle altre Casse. Possono effettuarsi presso le Tesorerie contro il ritiramento di *Vaglia del Tesoro*, pagabili a favere del Cassiere centrale dalla Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 200. I *Vaglia del Tesoro* chiesti ed emessi a favore del Cassiere centrale per annualità, o per quote di capitale, e per pagamento d'interessi dovranno essere presentati fra le 24 ore dalla loro spedizione, come all'articolo 75, al rispettivo Ufficio del Tesoro, il quale ne farà la prescritta registrazione, e li trasmetterà all'Amministrazione della Cassa centrale, rilasciando a chi ha fatto il pagamento una dichiarazione provvisoria di ricevimento.

Art. 201. I *Vaglia del Tesoro* ricevuti dall'Amministrazione centrale per pagamento di annualità, o per rimborso di quote, e per pagamento d'interessi, dopo registrati al Ministero delle Finanze, saranno rimessi al Cassiere centrale accompagnati da elenco con ordine di riscossione.

Il Cassiere centrale, riscosso l'importare dei *Vaglia del Tesoro*, spedirà quietanza per la somma complessiva, riportandovi a tergo le risultanze dell'elenco.

Art. 202. L'Amministrazione centrale, ricevuta la quietanza complessiva, annotata come all'art. precedente, rilascierà tante dichiarazioni di pagamento, quanti saranno i *Vaglia del Tesoro*, a favore dei Corpi morali, e le trasmetterà al rispettivo Ufficio del Tesoro il quale le rimetterà a chi di ragione, ritirando la dichiarazione provvisoria di cui all'articolo 200.

L'Amministrazione centrale informerà ogni dieci giorni le altre Amministrazioni dei pagamenti fatti in conto dei prestiti iscritti nei loro registri per le occorrenti annotazioni.

Art. 203. I Cassieri presso le Direzioni, per i versamenti fatti direttamente alle loro Casse per rimborso di prestiti e per pagamento de' relativi interessi, spediranno quietanza che faranno vidimare all'Ufficio di controllo.

La quietanza sarà registrata negli Uffici dell'Amministrazione, e quindi consegnata a chi ha fatto il versamento.

Ogni dieci giorni sarà trasmesso all'Amministrazione della Cassa centrale un elenco delle quietanze rilasciate.

Art. 204. Il versamento fatto nelle Casse dei depositi e dei prestiti e quello eseguito nelle Tesorerie contro il ritiramento dei *Vaglia del Tesoro*, e la successiva consegnazione dei medesimi all'Ufficio del Tesoro nel termine prescritto all'art. 75, liberano, dal giorno del seguito pagamento, il Corpo morale dall'obbligo d'ogni ulteriore interesse.

Se i *Vaglia* non sono consegnati all'Ufficio del Tesoro nel termine anzidetto, il Corpo morale sarà tenuto a pagare gl'interessi sulla somma versata e non riscossa dalla Cassa sino al giorno della presentazione del *Vaglia* all'Ufficio del Tesoro.

Art. 205. Per i prestiti estinguibili per annualità, il ritardo del pagamento oltre il giorno 15 del mese di gennaio, darà dritto alla Cassa centrale di addebitare il Corpo morale di un interesse al 5 per 0|0 sulla intiera somma dal 1.o gennaio sino al giorno del pagamento.

Art. 206. In quanto ai prestiti restituibili a quote, allorchè i relativi interessi non saranno pagati almeno entro il mese dopo la scadenza, sarà dovuto sulla somma di essi il 5 per 0|0 dal giorno della scadenza sino a quello del pagamento.

Art. 207. Quando il Corpo morale, per circostanze straordinarie pienamente giustificate, sia divenuto inabile al pagamento di un'annualità o d'una rata di rimborso, dovrà farne rappresentanza all'Autorità provinciale competente, la quale, riconosciuta l'impossibilità del Corpo morale al soddisfacimento del

(*Continua*).

suo obbligo alla stabilita scadenza, potrà autorizzarlo a chiedere all'Amministrazione della Cassa la dilazione al pagamento.

Art. 208. La domanda di dilazione al pagamento presentata dal Corpo morale sarà dall'Amministratore della Cassa comunicata al Consiglio permanente, che avviserà per la chiesta dilazione, e, ove la medesima vega consentita, l'annualità o la quota di rimborso del capitale si terrà come effettivamente pagata, e s'inscriverà come nuovo prestito a debito del Corpo morale per essere restituito nell'anno successivo a quello già stabilito per la compiuta estinzione del prestito principale, quando però il termine non fosse già il massimo degli anni stabiliti dalla legge.

E così sempre quando il Corpo morale non possa esser in grado di anticipare tale restituzione.

Se l'annualità o la quota dilazionata eccedesse il massimo degli anni stabilito dalla legge, sarà soddisfatta contemporaneamente all'ultima, a meno che si tratti della stessa ultima rata, la quale potrà esser differita all'anno susseguente.

Art. 209. Per ogni annualità o rata di prestito ritardata si sottoscriverà nuova *obbligazione* per parte del Corpo morale mutuatario.

Sulla somma dell'annualità o della rata differita sarà dovuto l'interesse fissato per l'anno in corso all'epoca del prestito principale.

Art. 210. Le Amministrazioni delle Casse apriranno per ogni prestito un conto individuale di *debito* e *credito*, nel quale da una parte scriveranno *a debito* le somme pagate alla data dei mandati e quelle degli interessi alla scadenza d'ogni semestre, non che le somme degli accessorii di cui all'art. 206, e dall'altra scriveranno *a credito* le riscossioni tanto per interessi ed accessorii, quanto per quote di rimborso, e in base delle quietanze dei Cassieri e dei *Vaglia* del Tesoro spediti in capo del Cassiere centrale.

Per i prestiti estinguibili ad annualità, esse si annoteranno *a debito* per gli anni convenuti alla compiuta estinzione, e si addebiteranno annualmente gli interessi dovuti pel ritardo al pagamento; si annoteranno *a credito* e alla rispettiva data le riscossioni fatte tanto in conto delle annualità che degl'interessi esatti sulle medesime.

§ 2. — *Della presentazione della domanda di prestiti e delle relative concessioni.*

Art. 211. Le Provincie, le Comunità, i loro Consorzi e gl'Istituti di beneficenza che intendono contrarre mutui colle Casse dei depositi e dei prestiti, debbono far pervenire le loro domande per mezzo delle Prefetture alle Amministrazioni delle Casse secondo la particolare circoscrizione territoriale in cui è compreso il Corpo morale richiedente il prestito.

Art. 212. Le domande dei prestiti debbono essere sottoscritte:

Per le Provincie,
dal Presidente della Deputazione provinciale;

Per le Comunità,
dal Sindaco, come Presidente della Giunta Municipale;

Per i Consorzi,
dal Presidente dei medesimi;

Per gl'Istituti di beneficenza,
dai Presidenti o Capi dell'Amministrazione.

Esse debbono essere corredate:

Per le Provincie,

1. di copia della deliberazione del Consiglio provinciale con cui fu approvata l'opera da eseguirsi, l'acquisto o il miglioramento dello stabile, o il pagamento del debito;

2. di copia della deliberazione del Consiglio provinciale, con cui fu autorizzata la contrattazione del prestito, autenticata dal Prefetto della Provincia;

3. d'una tabella di restituzione annuale, con a riscontro i mezzi coi quali s'intende farvi fronte;

Per le Comunità,

1. di copia della deliberazione del Consiglio comunale con cui fu deliberata l'opera di pubblica utilità, l'acquisto dello stabile, o il pagamento del debito, approvata dalla Deputazione provinciale;

2. Di copia della deliberazione con cui fu autorizzata la contrattazione del prestito, approvata dalla Deputazione provinciale;

3. di uno stato di situazione economica del Corpo morale chiedente il prestito redatto conformemente agli appositi stampati che si distribuiscono dalle Casse;

4. d'una tabella di restituzione annuale con a riscontro i mezzi ordinari o straordinari con cui s'intende farvi fronte:

Per i Consorzi,

1. di copia autentica del Decreto di costituzione del Consorzio;

2. di copia della deliberazione dell'adunanza generale del Consorzio con cui fu autorizzata la contrattazione del prestito, approvata dalla Deputazione provinciale;

3. della tabella di restituzione annuale e dei modi con cui s'intende farvi fronte:

Per gl'Istituti di beneficenza,

1. di copia autentica della deliberazione della Deputazione provinciale con cui fu approvata l'opera di pubblica utilità, l'acquisto dello stabile o il pagamento del debito;

2. di copia autentica della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione con cui si autorizza la contrattazione del prestito debitamente approvata dalla Deputazione provinciale;

3. di uno stato di situazione economica del Corpo morale chiedente il prestito;

4. della tabella di restituzione annuale con a riscontro i mezzi ordinari o straordinari con cui s'intende farvi fronte.

Le domande debbono inoltre essere corredate da quegli altri atti speciali che fossero richiesti da leggi o regolamenti riguardanti i diversi Corpi morali.

Art. 213. Quando il Consorzio comprende Corpi morali e privati, le domande di prestito debbono essere fatte dai singoli Corpi morali i quali soli sono ammessi al benefizio del prestito.

Il Corpo morale faciente anche parte d'un Consorzio composto di soli Corpi morali è sempre responsabile in proprio della porzione per la quale concorre nel prestito comune.

Art. 214. Oltre quanto è prescritto all'art. 212, l'Amministrazione della Cassa potrà richiedere l'esibizione di tutti quegli altri documenti che valer possano a dimostrare viemmaggiormente l'importanza, la necessità e l'urgenza dello scopo per cui si chiede il prestito, i mezzi certi e probabili, ordinari e straordinari con cui s'intende far fronte al carico della restituzione, e infine quanto possa credersi opportuno a più ampia dimostrazione del bisogno del prestito e della garanzia del rimborso. Ove trattisi di prestiti da essere guarentiti con ipoteca, la domanda dovrà essere corredata dai documenti legali che valgano a dimostrare la legittima provenienza, la libertà ipotecaria e la capacità degli stabili offerti in ipoteca per cauzione.

Art. 215. Le domande di prestiti che saranno deliberate dai Consigli permanenti delle varie Casse verranno trasmesse all'Amministrazione centrale accompagnate dai prospetti ed elenchi di cui all'articolo 18 della Legge, e corredate rispettivamente dei relativi documenti.

L'Amministrazione centrale, ricevute le domande di prestiti pervenute dalle altre Casse, ne formerà uno stato generale con quelle della propria circoscrizione territoriale distintamente per provincia e per circondario, inscrivendo, domanda per domanda, la designazione del Corpo morale mutuatario, l'oggetto del prestito, la somma richiesta e quella deliberata, il modo proposto di restituzione e quello consentito, e rassegnerà ogni cosa al Ministro delle Finanze.

Allo stato generale dei prestiti deliberati l'Amministrazione centrale unirà un estratto di quelli che saranno stati riconosciuti di urgenza per le più sollecite determinazioni.

Art. 216. Il Ministro delle Finanze, veduti i pareri emessi dai Consigli permanenti e le carte giustificative, e ponderata la situazione certa e probabile delle Casse, determinerà sulle domande di prestito, promuoverà l'emanazione del Decreto Reale di concessione sopra apposito elenco, e farà ad un tempo le rispettive assegnazioni di fondi per ogni Cassa.

Art. 217. Nel Decreto Reale di concessione sarà determinata, per ciascun prestito, l'epoca del pagamento del medesimo, il modo e il tempo dentro il quale debbe essere rimborsato, le cautele per la effettuazione del rimborso, e le altre condizioni occorrenti.

Emanato il Decreto Reale di concessione dei prestiti, il Ministero delle Finanze trasmetterà copia autentica all'Amministrazione della Cassa centrale unitamente alle carte in corredo di ciascun affare, ritenute soltanto le copie dei pareri dei Consigli permanenti.

Art. 218. L'Amministrazione centrale, ricevuta la copia del Decreto Reale contenente l'elenco dei prestiti concessi farà eseguire gli estratti *individuali* pei Corpi morali compresi nella sua circoscrizione territoriale, e per mezzo delle Prefetture li trasmetterà ai medesimi invitandoli ad addivenire a nuova deliberazione, ove bastantemente esplicita non sia quella già presa, o siensi modificate le condizioni del prestito, per assumere gli obblighi derivanti dai Decreti di concessione, e nei modi e termini ivi stabiliti, non che alla sottoscrizione della formale *obbligazione* disposta coll'art. 195, ovvero alla stipulazione in caso d'ipoteca.

La nuova deliberazione e l'*obbligazione* o il rogito relativo saranno trasmessi all'Amministrazione della Cassa centrale, la quale provvederà alla spedizione dei mandati di pagamento nella misura della fatta assegnazione, e nei modi e tempi indicati nel Drecreto Reale di concessione e sulla richiesta dei mutuatari stessi.

Art. 219. Per i prestiti concessi sulla proposta dei Consigli permanenti delle altre Casse, l'Amministrazione centrale trasmetterà alle Amministrazioni delle medesime, collettivamente per i Corpi morali compresi nella rispettiva circoscrizione territoriale, un estratto dell'elenco annesso al Decreto Reale di concessione dei prestiti onde compiano quanto è disposto all'articolo precedente in riguardo ai Corpi morali della propria circoscrizione e alla spedizione degli occorrenti mandati.

Art. 220. I mandati per prestiti che sono pagabili dalle Tesorerie per conto delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti saranno inviati agli uffici del Tesoro delle rispettive provincie pel loro pagamento per conto della Cassa centrale.

I mandati estinti dai Tesorieri saranno quindi trasmessi all'Amministrazione della Cassa centrale e rimborsati secondo le norme stabilite all'art. 110.

Ogni dieci giorni l'Amministrazione della Cassa centrale informerà le altre Amministrazioni dei pagamenti eseguiti nelle rispettive circoscrizioni territoriali per le occorrenti annotazioni nei loro registri.

Art. 221. Le Deputazioni provinciali provvederanno a che siano annualmente stanziate nei rispettivi bilanci dei Corpi morali mutuatari le somme occorrenti pel rimborso dei capitali e pel pagamento dei relativi interessi, nonchè pel pagamento delle stabilite annualità.

Le Prefetture e le Sotto Prefetture cureranno a che i pagamenti siano fatti alle rispettive scadenze.

Capo III. — *Degli altri impieghi dei fondi delle Casse.*

§ 1. — *Dell'impiego in rendite del Debito Pubblico.*

Art. 222. L'impiego dei fondi disponibili in rendite di Debito Pubblico si effettuerà dall'Amministrazione della Cassa centrale per mezzo di agente di cambio accreditato per le operazioni del Debito Pubblico.

Art. 223. L'agente di cambio incaricato dell'acquisto della pubblica rendita ne accerterà il valore di commercio in giornata, e liquiderà in apposita nota il costo della rendita acquistata per conto delle Casse, comprendendovi le spese relative.

In base di tale nota, che sarà approvata dall'Amministratore della Cassa centrale, sarà spedito a favore dell'agente di cambio l'ordine di pagamento della somma spesa.

Art. 224. La nota dell'agente di cambio, di cui all'articolo precedente, dovrà essere presentata all'Amministratore centrale colla ricevuta del deposito dei titoli fatto presso la Direzione generale del Debito Pubblico per l'operazione dell'inscrizione della rendita a favore delle Casse. La ricevuta sarà restituita all'agente di cambio pel ritiro dei titoli nominativi.

Art. 225. Le rendite acquistate saranno fatte inscrivere a nome delle Casse dei depositi e dei prestiti rappresentate dall'Amministrazione della Cassa centrale, e consegnate quindi al Cassiere dell'Amministrazione stessa, il quale ne darà ricevuta a giustificazione e discarico della seguita operazione.

Il Cassiere, il quale sarà discaricato della somma pagata per l'importo del costo della rendita acquistata, prenderà carico della rendita stessa.

Art. 226. Le rendite acquistate per conto delle Casse rappresenteranno fondo in cassa eguale alla somma impiegata nell'acquisto.

Art. 227. Alla scadenza dei semestri delle rendite inscritte a favore delle Casse, l'Amministrazione centrale disporrà onde siano riscossi gl'interessi relativi e portati a debito del Cassiere mediante quietanza.

Art. 228. Venendo autorizzata l'alienazione di rendite iscritte a nome delle Casse dei depositi e dei prestiti, l'Amministrazione centrale ordinerà l'estrazione dalla cassa di custodia dei corrispondenti certificati, e la consegna dei medesimi all'agente di cambio delegato, il quale li presenterà all'Amministratore centrale per la sottoscrizione della dichiarazione di cessione.

Art. 229. Nella nota d'alienazione l'agente di cambio accerterà il valore in giornata della pubblica rendita, il prodotto di quella alienata, le spese occorrenti e la somma da versarsi alla Cassa.

Questa nota sarà presentata all'Amministratore centrale, il quale vi apporrà il *visto* per l'ordine di riscossione al Cassiere della relativa somma.

Il Cassiere centrale riscuoterà la somma versata dall'agente di cambio, ne spedirà quietanza e ne prenderà debito sui proprii registri.

La quietanza del Cassiere sarà dall'Agente di cambio consegnata all'Amministrazione.

§ 2. — *Dell'impiego in Buoni del Tesoro.*

Art. 230. Quando l'impiego dei fondi disponibili delle Casse verrà deliberato in buoni del Tesoro, l'Amministratore centrale rilascierà ordine al Cassiere per versamento nella Tesoreria centrale della somma determinata.

Art. 231. I *Buoni del Tesoro* saranno spediti all'ordine delle Casse dei depositi e dei prestiti, rappresentate dall'Amministrazione della Cassa centrale, e si ritireranno dal Cassiere centrale, il quale, restando discaricato della somma versata, prenderà debito dei *Buoni*, dandone ricevuta all'Amministrazione a piedi dell'ordine stesso di versamento.

Art. 232. Alla scadenza del pagamento dei *Buoni del Tesoro* l'Amministrazione rilascierà ordine al Cassiere di estrazione dalla cassa di custodia dei *Buoni* stessi e di riscossione del capitale e dei relativi interessi.

Il Cassiere, discaricato del deposito dei *Buoni del Tesoro*, si prenderà debito della somma riscossa con imputazione alla categoria - capitali e a quella degl'interessi per le relative porzioni.

Art. 233. Allorchè l'Amministrazione crederà conveniente di continuare l'impiego dei fondi in *Buoni del Tesoro* con rinnovazione dei medesimi, ordinerà al Cassiere la riscossione degl'interessi maturati e il contemporaneo riversamento del capitale.

§ 3. — *Dell'impiego in conto corrente col Tesoro dello Stato.*

Art. 234. Sarà aperto un conto corrente tra la Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti, e la Direzione generale del Tesoro per i fondi disponibili che la Cassa centrale sarà autorizzata ad impiegarvi a termini dell'art. 22 della Legge.

I versamenti si faranno nella Tesoreria centrale, e potranno eseguirsi o in numerario o mediante giro di fondi.

Art. 235. Ogni versamento o ritiramento di fondi per parte della Cassa centrale dovrà essere autorizzato dalla Direzione Generale del Tesoro dietro richiesta dell'Amministratore della Cassa centrale.

Art. 236. Ogni versamento o ritiramento di fondi per parte del Cassiere centrale dovrà essere disposto con apposito ordine dell'Amministratore della Cassa centrale e non potrà farsi per frazioni di migliaia di lire.

Art. 237. Il Tesoriere centrale spedirà per la somma versata quietanza al Cassiere centrale da unirsi all'ordine di versamento.

Il Cassiere centrale spedirà quietanza per le somme riscosse da unirsi pure all'ordine di pagamento.

Art. 238. Gli interessi sui fondi in conto corrente decorreranno dal giorno del versamento e cesseranno dal giorno del ritiramento.

Essi saranno regolati alle scadenze semestrali del 1.o luglio e 1.o gennaio, e pagati con mandati del Ministero delle Finanze.

Art. 239. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze sarà iscritto un capitolo apposito per gl'interessi da pagarsi sui fondi delle Casse dei depositi e dei prestiti impiegati in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Art. 240. Il Cassiere centrale della Cassa dei depositi e dei prestiti aprirà in apposita categoria dei suoi registri degli articoli di debito e di credito per le riscossioni e pei versamenti dei fondi in conto corrente col Tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Delle anticipazioni del Tesoro dello Stato a favore delle Casse dei depositi e dei prestiti

Art. 241. Sarà aperto un conto corrente speciale tra l'Amministrazione della Cassa centrale e la Direzione generale del Tesoro per le anticipazioni che il Ministro delle Finanze farà alle Casse dei depositi e dei prestiti a termini dell'art. 25 della Legge.

Art. 242. Le domande al Ministro delle Finanze per anticipazioni di fondi saranno fatte dall'Amministratore centrale a seguito di deliberazione della Commissione di vigilanza. Esse saranno corredate di copia della deliberazione della Commissione stessa, e di uno stato generale di situazione attiva e passiva delle Casse.

Art. 243. Le anticipazioni di fondi saranno autorizzate con decreto del Ministro delle Finanze.

Esse saranno pagate coi fondi in massa della Tesoreria centrale sovra ordine del Direttore Generale del Tesoro, munito del *visto* della Corte dei conti, a favore del Cassiere centrale della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Ogni restituzione di somme anticipate sarà ordinata dall'Amministratore centrale mediante ordine al Cassiere a favore del Tesoriere centrale.

Art. 244. Per le quietanze da rilasciarsi tanto dal Tesoriere centrale quanto dal Cassiere centrale saranno seguite le norme di cui all'art. 237.

Ogni anticipazione o restituzione di fondi non potrà comprendere frazioni di migliaia di lire.

Art. 245. Gl'interessi sulle somme anticipate decorreranno dal giorno del pagamento e cesseranno dal giorno della restituzione.

Essi saranno regolati alla scadenza semestrale del 1.o luglio e 1.o gennaio, e saranno pagati con mandati dell'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti a favore del Tesoriere centrale.

Art. 246. Nel bilancio attivo del Ministero delle Finanze sarà iscritto apposito capitolo per gli interessi sui fondi anticipati all'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Art. 247. Il Cassiere centrale della Cassa dei depositi e dei prestiti aprirà, come all'art. 240, in apposita categoria de'suoi registri, un conto di debito e credito per le anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato.

TITOLO IX.

Della ripartizione degli utili delle Casse.

Art. 248. Quando alla chiusura dell'esercizio finanziario verrà a risultare un utile per le Casse dei depositi e dei prestiti, oltre il fondo di riserva costituito a sensi dell'art. 27 della Legge, l'Amministrazione centrale ordinerà il versamento della metà di detto utile a favore del Tesoro dello Stato e disporrà la ripartizione dell'altra metà in aggiunta all'interesse dei depositi per surrogazioni militari a termini dello stesso art. 27 della Legge.

L'utile delle Casse dovrà accertarsi nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Art. 249. La ripartizione in aggiunta all'interesse pagato sui depositi delle surrogazioni militari si farà il 1.o gennaio dell'anno successivo a quello corrente all'epoca dell'accertamento.

Tale pagamento avrà luogo contemporaneamente a quello dell'interesse principale, e sarà compreso nel mandato quando gli interessi debbono pagarsi collettivamente a tenore della richiesta delle Autorità militari.

Quando il pagamento si farà agli interessati sull'esibizione delle *polizze*, l'utile sarà aggiunto alla somma d'interesse iscritta sulla formola di quietanza.

TITOLO X.

Del servizio attribuito ai Cassieri.

Art. 250. I Cassieri presso le Casse dei depositi e dei prestiti faranno le riscossioni e i pagamenti direttamente o per mezzo dei Tesorieri delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Essi faranno pagamenti e riscossioni anche per conto delle altre Casse.

Art. 251. I Cassieri riceveranno in deposito gli effetti pubblici e gli altri titoli di cui all'articolo 7 della Legge direttamente o per mezzo delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 252. I Cassieri daranno quietanza per ogni riscossione e rilascieranno ricevuta per ogni consegna di titoli. Le riscossioni e i pagamenti saranno sempre ordinati dall'Amministrazione.

Le quietanze e le ricevute saranno staccate da registri a matrice.

Art. 253. Ogni quietanza e ricevuta del Cassiere dovrà essere registrata dall'ufficio di controllo addetto alla Cassa e munita del suo *visto*, prima di essere consegnata alla persona che ha fatto il pagamento o la consegna dei titoli, la quale dovrà presentarla all'Amministrazione per esservi registrata.

Art. 254. Il Cassiere centrale nel rilasciare la quietanza collettiva a termini dell'art. 76 per depositi, per rimborsi di prestiti, o per pagamento di interessi, vi farà a tergo l'*applicazione* ossia la distinzione delle partite componenti la somma totale.

Art. 255. Quando si ricevono *Vaglia del Tesoro* spediti in capo ad un Cassiere per depositi fatti presso le Tesorerie di altre circoscrizioni territoriali, ne sarà fatta riscossione, e le relative somme saranno contemporaneamente versate contro altri *Vaglia del Tesoro* a favore della Cassa cui riguardano.

Di queste operazioni si terrà scrittura su registro speciale per memoria.

Art. 256. Nell'atto di ogni pagamento o restituzione di titoli presso le Casse, dovrà esserne data quietanza o ricevuta appiè del mandato od ordine di restituzione da coloro che vi saranno tenuti, in conformità del prescritto nei relativi mandati, o ordini, sui quali si dovrà apporre la data del pagamento o della restituzione, e ciò oltre a quanto è prescritto all'art. 105.

Art. 257. Pel pagamento delle rate semestrali dei depositi si osserverà lo stabilito agli articoli 103 e seguenti.

Art. 258. I Cassieri terranno i seguenti registri:

1. Un giornale d'entrata per tutte le riscossioni che eseguiranno, distinto in separate colonne per ogni diversa natura d'introito;

2. Un giornale d'uscita per tutti i pagamenti che faranno, distinto similmente in analoghe colonne pel diverso oggetto del pagamento;

3. Essi terranno inoltre tutti quegli altri giornali e registri che saranno richiesti dalle esigenze del servizio.

Art. 259. Le somme pagate dalla Cassa centrale per servizio delle altre Casse, e quelle riscosse da queste ultime per conto della prima si considereranno come fondi somministrati.

La Cassa centrale darà credito alle altre Casse delle somme pagate per conto di essa.

I pagamenti eseguiti per conto di altra Cassa che non sia quella centrale, formeranno oggetto di conti mensuali e saranno rimborsati mediante *Vaglia del Tesoro*.

Art. 260. I pagamenti operati dai Cassieri per rate semestrali di depositi pagabili all'esibizione delle *polizze*, saranno trascritti in un giornale speciale distintamente per natura di deposito, e accreditati in massa alla fine d'ogni mese sul giornale d'uscita, di cui all'art. 258.

Art. 261. I pagamenti eseguiti dai Cassieri per servizio di altri Cassieri e dai Tesorieri, e contenuti nelle note mensili, saranno registrati in massa sul giornale d'uscita con riferimento alle note stesse.

Art. 262. Le note mensili e i giornali dei Cassieri e dei Tesorieri sottoscritti dal Cassiere per servizio del quale è fatto il pagamento dell'uffizio di controllo, serviranno di allegato al conto annuo di ciascun Cassiere.

Art. 263. Pel deposito dei titoli sarà tenuto dai

Cassieri un registro giornale sul quale i titoli verranno notati distintamente per natura e specie, e vi si trascriveranno le operazioni di consegnamento e di restituzione.

Art. 264. Le riscossioni e i pagamenti, non che il ricevimento e la restituzione dei titoli debbono registrarsi nel giorno della loro effettuazione.

Art. 265. Sarà destinata pel deposito dei titoli una *cassa forte* detta di *custodia*, chiusa a due chiavi, di cui l'una sarà ritenuta dal Cassiere e l'altra dal delegato al controllo.

Art. 266. In ogni giorno i Cassieri, terminate tutte le operazioni, immediatamente dopo l'ultima partita portata tanto a *credito* che a *debito*, chiuderanno i giornali.

La chiusura dei giornali sarà accertata colla sottoscrizione del Cassiere e con quella del delegato all'ufficio di controllo.

Art. 267. I Cassieri rimetteranno ogni giorno alla Amministrazione la nota delle esazioni e dei pagamenti eseguiti nella giornata coll'indicazione del fondo di cassa. I pagamenti degl'interessi che si registrano in giornali speciali, vi saranno portati in massa giorno per giorno a provvisorio discarico.

Essi vi saranno portati a discarico definitivo e in massa per ogni mese nel giorno 1.o del mese susseguente, col corredo delle carte giustificative descritte in separato elenco.

Le carte giustificative saranno restituite al Cassiere colla dichiarazione di discarico.

Nella nota giornaliera si porteranno pure le risultanze del movimento nei depositi degli effetti pubblici e degli altri titoli.

Art. 268. Le verificazioni di cassa avranno luogo in base delle risultanze dei registri di contabilità delle casse, e si eseguiranno dall'Amministratore col concorso di un Capo d'ufficio, presenti il Cassiere e il delegato al controllo.

La verificazione di cassa si farà distintamente pei fondi in numerario e pei titoli, e se ne formerà separato verbale, che si sottoscriverà dall'Amministratore e dagli altri intervenuti.

Art. 269. Ogni dieci giorni le Amministrazioni delle Casse dovranno trasmettere all'Amministrazione della Cassa centrale lo stato di situazione del denaro esistente nelle rispettive casse.

L'Amministrazione centrale, avute presenti le esigenze del servizio, ordinerà, quando ne sia il caso, il passaggio alle Casse del Tesoro dello Stato delle somme eccedenti i bisogni per essere portate in conto corrente od altrimenti impiegate.

Art. 270. Verificandosi il bisogno di fondi alle Casse, ne sarà fatta somministrazione dall'Amministrazione della Cassa centrale mediante *Voglia del Tesoro.*

Le Amministrazioni delle Casse veglieranno a fare le domande a tempo per le eventuali occorrenze del servizio.

Art. 271. Alla chiusura d'ogni esercizio finanziario i Cassieri formeranno il loro conto particolareggiato di debito e credito, tanto per le riscossioni e per i pagamenti, quanto per il ricevimento e la restituzione dei titoli, e col corredo dei documenti giustificativi lo rimetteranno alle rispettive Amministrazioni, le quali lo esamineranno, e quando lo riconoscano regolare, vi apporranno il visto per approvazione.

I conti dei Cassieri saranno riassunti dall'Amministrazione della Cassa centrale in un conto generale di amministrazione e di cassa, e sottoposti al giudizio della Corte dei conti entro il mese di dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 272. I Cassieri adempiranno le altre disposizioni e prescrizioni contenute nei precedenti titoli del presente Regolamento per la parte che li riguarda.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie e particolari.

Art. 273. Le nuove Casse assumeranno il servizio dei depositi esistenti presso le istituzioni governative cui succedono alle condizioni sotto le quali furono eseguiti.

Art. 274. Gli attuali depositi saranno portati in massa sui nuovi registri, e sarà conservata la precedente scrittura per le occorrenti operazioni.

Art. 275. Il Direttore Generale del Debito Pubblico stabilirà con apposite *istruzioni* le discipline del servizio interno delle nuove Casse, i modelli delle *polizze* da emettersi pei nuovi depositi, quelli dei registri e delle altre carte dell'Amministrazione.

Art. 276. Il servizio per l'affrancamento dei canoni enfiteutici e delle altre responsioni attive verso le manimorte in Toscana, di cui nel Decreto Reale del 26 giugno 1862 e nelle Istruzioni del 15 agosto successivo, è affidato all'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti di Firenze.

Art. 277. La difesa delle Casse nei giudizi attivi e passivi sarà sostenuta dagli uffici del contenzioso finanziario.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1863.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

TABELLA D'ANNUALITA'

ossia somma da pagarsi in fine di ciascun anno per estinguere, in un tempo determinato, un capitale di lire 1000 *mutuato ad uno dei seguenti saggi d'interesse.*

Anni	3 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	3 1/2 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	4 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	4 1/2 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	5 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	3 1/2 p. 0/0 lire	cent.	decimill.
1	1030	00	00	1035	00	00	1040	00	00	1045	00	00	1050	00	00	1055	00	00
2	522	61	08	526	40	03	530	19	61	533	99	75	537	80	48	541	61	86
3	353	53	03	356	93	42	360	34	85	363	77	33	367	20	85	370	65	40
4	269	02	70	272	25	11	275	49	00	278	74	36	282	01	18	285	29	45
5	218	35	45	221	48	13	224	62	71	227	79	16	230	97	48	234	17	64
6	184	59	75	187	66	82	190	76	19	193	87	84	197	61	74	200	17	89
7	160	50	63	163	54	45	166	60	96	169	70	14	172	81	97	175	96	44
8	142	45	64	145	47	66	148	52	78	151	60	96	154	72	18	157	86	40
9	128	43	38	131	44	60	134	49	30	137	57	44	140	69	01	143	83	94
10	117	23	05	120	24	13	123	29	09	126	37	88	129	50	46	132	66	77
11	108	07	74	111	09	19	114	14	90	117	24	82	120	38	89	123	57	06
12	100	46	21	103	48	39	106	35	21	109	66	62	112	82	54	116	02	92
13	94	02	95	97	06	25	100	14	37	103	27	33	106	45	57	109	68	42
14	88	52	63	91	37	07	94	66	89	97	82	03	101	02	39	104	27	91
15	83	76	66	86	82	30	89	94	11	93	11	38	96	34	23	99	62	56
16	79	61	08	82	68	48	85	82	00	89	01	53	92	26	99	95	58	25
17	75	95	25	79	04	31	82	19	85	85	41	76	88	69	91	92	04	19
18	72	70	87	75	81	68	78	99	33	82	23	69	85	54	62	88	91	99
19	69	81	39	72	94	03	76	13	85	79	40	73	82	74	54	86	15	00
20	67	21	57	70	36	11	73	58	17	76	87	61	80	24	26	83	67	93
21	64	87	18	68	03	66	71	28	01	74	60	05	77	99	61	81	46	47
22	62	74	74	65	93	20	69	19	88	72	54	56	75	97	05	79	47	12
23	60	81	39	64	01	85	67	30	96	70	68	25	74	13	68	77	66	96
24	59	04	74	62	27	28	65	58	68	68	98	76	72	47	09	76	03	58
25	57	42	78	60	67	40	64	01	19	67	43	96	70	95	24	74	51	93

Anni	6 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	6 1/2 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	7 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	7 1/2 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	8 p. 0/0 lire	cent.	decimill.	8 1/2 p. 0/0 lire	cent.	decimill.
1	1060	00	00	1065	00	00	1070	00	00	1075	00	00	1980	00	00	1085	00	00
2	545	43	69	549	26	15	553	09	18	556	92	77	560	76	92	564	61	63
3	374	10	98	377	57	57	381	05	16	384	53	76	388	03	35	391	53	92
4	288	59	15	291	90	27	295	22	81	298	56	75	301	94	08	305	28	79
5	237	39	64	240	63	45	243	89	07	247	16	47	250	45	64	253	76	57
6	203	36	26	206	56	83	209	79	58	213	04	49	216	31	54	219	60	71
7	179	13	50	182	33	13	185	55	32	188	80	03	192	07	24	195	36	92
8	161	03	59	164	23	73	167	46	77	170	72	70	174	01	47	177	33	06
9	147	02	22	150	23	80	153	48	64	156	76	71	160	07	97	163	42	37
10	135	86	79	139	10	47	142	37	75	145	68	59	149	02	95	152	40	77
11	126	79	29	130	05	52	133	35	69	136	69	74	140	07	63	143	49	29
12	119	27	70	122	56	81	125	90	20	129	27	78	132	69	56	136	15	28
13	112	96	01	116	28	25	119	65	08	123	06	42	126	52	18	130	02	28
14	107	58	49	110	94	05	114	34	49	117	79	74	121	29	68	124	84	24
15	102	96	27	106	35	28	109	79	46	113	28	72	116	82	95	120	42	04
16	98	95	21	102	37	75	105	85	76	109	39	11	112	97	68	116	61	35
17	95	44	48	98	90	63	102	42	52	106	00	00	109	62	94	113	31	20
18	92	35	65	95	85	46	99	41	26	103	02	89	106	70	21	110	43	04
19	89	62	08	93	15	57	96	75	30	100	41	09	104	12	76	107	90	14
20	87	18	45	90	75	64	94	39	23	98	09	22	101	83	22	105	67	09
21	85	00	45	88	61	33	92	28	90	96	02	94	99	83	22	103	69	54
22	83	04	55	86	69	12	90	40	57	94	18	68	98	03	20	101	93	89
23	81	27	85	84	96	08	88	71	39	92	53	53	96	42	21	100	37	19
24	79	67	90	83	39	77	87	18	90	91	05	01	94	97	79	98	96	91
25	78	22	67	81	98	15	85	81	03	89	71	06	93	67	88	97	71	17

Inserzioni Legali

3878 **NEL FALLIMENTO**

della ditta Manassero e Navissano, già stabilita in Torino, via di Sant'Agostino, num. 26, ed esercita dal.i Antonio Navissano e Benedetto Manassero già negozianti di forniture militari e domiciliati in questa città.

Si avvisano li creditori di rimettere alla ditta Luigi Reynero e Comp. di Torino, sindaco definitivo, od alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, nel termine di giorni 20 li loro titoli di credito colla relativa nota in carta bollata che ne indichi l'ammontare, e di comparire personalmente, o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor Casimiro Favale, giudice commissario, alli 22 di settembre prossimo, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale, pella verificazione dei crediti, nei modi e termini previsti dalla legge.

Torino, 31 agosto 1863.

Avv. Massarola sost. segr.

3733 **SUBASTAZIONE.**

Il tribunale del circondario di Torino sull'instanza di Fedele Musso domiciliato a Torino, rappresentato dal procuratore capo Giuseppe Martini, con sua sentenza del 31 scorso luglio, ha autorizzata la subasta degli stabili di cui infra, in odio del Domenico Boero qual debitore, e Gaspare e Domenico padre e figlio Maletto, terzi possessori, residenti in Candiolo, e fissò l'incanto avanti il lodato tribunale alle ore 10 mattina delli 17 ottobre prossimo, sotto le condizioni di cui nel bando venale in data 21 corrente agosto.

Designazione degli stabili a subastarsi.

Il lotto 1. Corpo di beni situato in Candiolo, regione Malano, consistente in una casa rustica, aia e campi, del quantitativo di are 18, 11, sul prezzo offerto di L. 220.

Il lotto 2. Altro campo, regione Concignato, di are 29, 43, sul prezzo di L. 322 e meglio come trovansi descritti in detto bando venale.

Torino, 24 agosto 1863.

Badano sost. Martini proc.

3571 **INCANTO**

Nanti il signor avvocato cav. Della-Chiesa, altro dei signori giudici del tribunale di Biella, coll'assistenza del segretario del tribunale stesso, dal medesimo a ciò specialmente delegati, alle ore 9 antimeridiane di mercoledì 14 ottobre prossimo venturo, nella solita sala delle pubbliche udienze di detto tribunale, sull'instanza di Biotto Giuseppa moglie a Degiorgis residente a Donato, e Biotto Giuseppe e Carpano Carlo di questa città, contro il Biot o Edoardo residente pure a Biella e Biotto Giuseppe di domicilio, residenza e dimora incerti, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento dello stabile proprio di tutti quali avanti dichiarato non suscettibile di comoda divisione, la cui vendita fu da questo tribunale ordinata con sua sentenza del 1 corrente, profferta nel giudicio di divisione vertente tra quali sovra.

Lo stabile a vendersi è situato nel quartiere del Piano di questa città e consiste in una casa attualmente destinata ad uso di albergo sotto l'insegna della Corona Grossa.

La vendita ha luogo in un solo lotto e verrà aperta sul prezzo d'estimo di L. 11,713, sotto l'osservanza delle condizioni tutte apparenti dal bando venale in data d'oggi, visibile nella segreteria di questo tribunale.

Biella, 5 settembre 1863.

Caus. L. Amosso sost. segr.

4025 **DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

di Cugnolio Giovanni fu Lorenzo residente a Vigliano, negoziante in legnami.

Il tribunale del circondario di Biella faciente funzioni di tribunale di commercio, con sentenza in data d'oggi ha dichiarato il fallimento di detto Cugnolio Giovanni, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sui di lui mobili ed effetti di commercio, ha nominato sindaci provvisorii li signori Soto causidico capo Felice e Jona Graziadio negoziante, residenti a Biella, e fissò monizione ai creditori di comparire avanti il signor giudice commissario cav. Della-Chiesa, alle ore 9 antimeridiane delli 28 corrente, in una delle sale di questo tribunale per la nomina dei sindaci definitivi.

Biella, 10 settembre 1863.

Caus. Amosso sost. segr.

3732 **SUBASTAZIONE.**

All'udienza delli 14 ottobre prossimo venturo, tenuta dal tribunale di Cuneo, sull'instanza del signor conte Allinej Giuseppe d'Elva e della Pistolese, avrà luogo in odio del signor Pellegrino Giuseppe di Borgo San Dalmazzo, e Giordanengo Gio. Battista terzo possessore, di Robilante, l'incanto dei beni descritti nel bando 19 agosto 1863, autentico Fissore, e distinti in sette lotti come segue, cioè:

Il lotto primo composto di grande giardino, casa e filatura ed accessorii, sul prezzo di L. 6,000.

Il secondo di casa nel concentrico di Borgo San Dalmazzo, su quello di L. 2500.

Il terzo composto di filatura detta la Bassa, con casa e prato, su quello di L. 4000.

Il quarto, di prato detto la Gravera, su quello di L. 2,600.

Il quinto, di alteno, su quello di L. 950.

Il sesto composto di un chiabotto detto Imbellati, o cascina David, su quello di L. 6,000. Tutti siti in Borgo S. Dalmazzo.

Il lotto settimo in Robilante, di grande ferriera, casa civile e prato, su quello di L. 2830.

Ed alle altre condizioni specificate nel detto bando depositato a mente di legge, e visibile nell'ufficio del sottoscritto.

Cuneo, 21 agosto 1863

Giena sost. C. Beltramo.

4068 **INFORMAZIONI PER ASSENZA**

Con ordinanza 2 settembre 1863 il tribunale del circondario di Finalborgo sull'instanza di Teresa Gandoglia moglie di Nicolò Rombo residente in Finalborgo, previe conclusioni del signor procuratore del re, ha mandato assumere in contraddittorio del pubblico ministero, informazioni sui fatti dalla detta Gandoglia articolati, per comprovare l'assenza da Gorra dei suoi fratelli Giovanni Battista, Bernardino e Vincenzo Gandoglia.

Finalborgo, 10 settembre 1863.

Gio. Gozo proc.

ESTRATTO DI BANDO VENALE

Con provvedimento 6 corrente mese di agosto, il tribunale del circondario di Mondovì sull'instanza del signor Filippi medico Filippo e Derossi Giovanni Antonio di Margarita, quali amministratori provvisionali dell'eredità del signor D. Giuseppe Benzo prevosto in suo vivente della parrocchiale di Margarita, stata accettata con benefizio d'inventario dal signor geometra Pietro Giovanni Benzo di Mondovì, erede dal medesimo chiamato con testamento 5 settembre 1860 rogato Siccardi, autorizzò la vendita degli stabili nel provvedimento stesso specificati e caduti nella suddetta eredità, e fissò per l'incanto e successivo deliberamento l'udienza del tribunale prelodato delli 9 prossimo mese di ottobre ore 10 antimeridiane.

Detti stabili consistenti in alteno, prato e gerbido sono situati sul territorio di Lesegno e Malpotremo, e si espongono all'incanto in due distinti lotti sul prezzo e condizioni apparenti dal relativo bando venale 22 corrente mese, autentico Martelli segretario sostituito, visibile nell'uffizio del procuratore sottoscritto.

Mondovì, 23 agosto 1863.

3705 Bonelli sost. Sciolla.

3935 **GRADUAZIONE**

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Mondovì 24 giugno 1863, sull'instanza del signor don Biagio Ferraris residente a Mondovì, si dichiarò aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo di L. 3610, prezzo dei beni subastati in odio di Giuseppe Mario Mancardi residente a Farigliano, e vennero ingiunti i creditori di depositare nella segreteria dello stesso tribunale le loro domande di collocazione coi titoli giustificativi fra giorni 30 dopo la notificazione dello stesso decreto.

Mondovì, 31 agosto 1863.

Beccaria Alessandro p. c.

3910 **TRASCRIZIONE.**

All'ufficio delle ipoteche di Pallanza, venne il 26 giugno prossimo passato, trascritto l'atto di vendita in data 21 aprile precedente, al rogito Galli notaio in Novara, fatta dal signor parroco D. Antonio Miglio fu Giuseppe, domiciliato a Nebbio, a favore del signor avvocato Giovanni Vergnasco fu Giacinto, domiciliato in Vercelli, della casa e terreni annessi in Villa Lesa (Lago Maggiore) ivi descritti e coerenziati e dal venditore posseduti quale unico erede universale di suo zio parroco D. Antonio Miglio fu Francesco.

3521 **SUBASTAZIONE.**

Avanti il tribunale del circondario di Pinerolo il 10 ottobre prossimo venturo si procederà alla vendita in via di subastazione sul prezzo di L. 120 offerto dall'instante signor Giovanni Ismaele Micol, domiciliato a Chiabrano, d'un lotto stabili in territorio di Faetto, consistenti in due pezze campo e prato con entrostante casale rovinato, di giornate una, tavole 18 in complesso, proprii di Giacomo Francesco Ghigo domiciliato a Faetto.

Pinerolo, 14 agosto 1863.

F. Varese sost. Varese.

3885 **GRADUAZIONE.**

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Pinerolo, 31 agosto ultimo, sull'instanza delli Belezza Michele Angelo, qual legittimo amministratore del suo figlio minore Carlo Alberto, Musso Agostino, Vassarotti Carolina moglie Beltramo, e Giraudo Maddalena residenti il primo a Torre, il secondo a San Secondo, la terza a Castelnuovo d'Asti e l'ultima a Fenile, nella loro qualità di eredi beneficiati del fu sacerdote D. Carlo Vassarotti, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili caduti in detta eredità e stati con sentenze del prefato tribunale 16 marzo e 25 luglio ultimi, deliberati pel complessivo prezzo di L. 11090, e si ingiunsero li creditori a proporre li loro crediti alla segreteria del detto tribunale nel termine legale.

Pinerolo, 2 settembre 1863.

Darbesio p. c.

3965 **SUBASTAZIONE.**

Con sentenza del tribunale di circondario di Pinerolo 8 agosto 1863, sull'instanza di Lacombe Maria Teresa vedova del notaio Giovanni Giuseppe Bermond e di lei figli Cirillo, notaio Michele, Vittorio ed Emilio, questi due ultimi minori in persona della loro madre e tutrice legale predetta, fratelli Bermond, residenti tutti a Fenestrelle, si ordinò la espropriazione forzata per via di subastazione dei beni di Manzon Maria Luigia vedova di Giovanni Battista Alliaud ed Alliaud Giovanni Battista Vittorio, madre e figlio, residenti alle Traverse di Pragellato, situati nel territorio di Traverse di Pragellato, consistenti in case, magazzeni, prati e campi, alle regioni Traverse, Petit Cougnat, Chozamens, En la Salce, ou Alli, En Femio ou Meinel, Galleanes, Gass, del quantitativo complessivo di ett. 7, are 8 e cent. 70, divisi in quattro lotti, sul prezzi dalli instanti offerti, di L. 60 per il lotto 1, di L. 630 pel lotto 2, di L. 85 pel lotto 3 e di L. 225 pel lotto 4; e si fissò l'udienza delli 18 ottobre ora prossimo, ore 1 pomeridiane per l'incanto.

Pinerolo, 7 settembre 1863.

Caus. Samuel sost. Rolfo p. c.

4015 **TRASCRIZIONE.**

Pegli effetti previsti dall'art. 2302 del codice di procedura civile, il 12 agosto prossimo passato fu trascritto all'ufficio delle ipoteche del circondario di Saluzzo, al volume 23, num. 337 delle alienazioni, registro 248, numero 317 di quello d'entrata tasse, l'atto 20 giugno ultimo scorso, rogato in Torino dal notaio collegiato Guglielmo Teppati, d'incanto e successivo deliberamento per L. 60,050 a favore del cavaliere Giuseppe Cassini fu Giuseppe dei seguenti stabili già posseduti dalli Bartolomeo e Carlo fratelli Chiarini, nel luogo di Caramagna.

1 Casa civile, sezione D, numero 538 di mappa, in coerenza della strada a due lati e del medico Cravero sugli altri due lati, di are 2 e 60 circa.

2. Altro fabbricato rustico sul piazzale della parrocchia e prato aggregato detto Allea di Caramagna, cinto di muro, in mappa nella sezione D, regione Sito del Castello, in coerenza della bealera, della strada pubblica e degli eredi Barge, in cadastro di are 1101 e cent. 60 circa, a corpo e non a misura, coi numeri di mappa 28, 30, 31, 32, 33, 38 e 39.

Saluzzo, 10 settembre 1863.

Nicolino proc.

3897 **GRADUAZIONE.**

Con decreto dell'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, delli 26 agosto ora scorso, emanato sull'instanza delli signori geometra Chiaffredo ed Antonio fratelli Mottà fu notaio Antonio, residenti in Revello, venne dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione della somma di L. 9000 ed accessorii, sotto deduzione però delle spese accennate nel ricorso al suddetto decreto preceduto, prezzo degli stabili stati per li detti signori fratelli Motta acquistati con atto di deliberamento delli 9 luglio 1862 rogato Cucchietti, dalli Chiaffredo, Giuseppe ed Antonio, fratelli Bronsone fu Giuseppe, residenti il Giuseppe in Racconigi e li Chiaffredo ed Antonio in Saluzzo; situati tali stabili sul territorio di Saluzzo, regione per la via di Barge, e consistenti in fabbriche, campi e ghiare, della superficie cioè:

La porzione del Chiaffredo Bronsone, di ett. 1, are 70, cent. 70 (giornate 4, tavole 48);

La porzione del Giuseppe Bronsone, di ett 1, are 47, cent. 4 (giornate 3, tavole 87);

E la porzione dell'Antonio Bronsone, di ettari 1, are 18, cent. 88 (giornate 2, tavole 12);

Più in ettari 3, are 23 (giornate 8, tavole 48), ghiare state possedute indivise dai detti fratelli Bronsone; quali stabili furono purgati a mente degli articoli 2306 e 2307 del codice civile, a sequela di decreto del sullodato signor presidente delli 13 maggio ultimo;

Venne commesso pel detto giudizio di graduazione l'ill mo signor giudice Rossi;

E venne ingiunto ai creditori di produrre e depositare nella segreteria del detto tribunale le loro motivate domande di collocazione ed i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 dalla notificazione del detto decreto 26 agosto prossimo passato.

Saluzzo, 3 settembre 1863.

G. Rolando p. c.

3906 **SUBASTAZIONE**

Il tribunale del circondario di Saluzzo con sentenza 25 scorso agosto nel giudicio di espropriazione forzata per subastazione promosso dal signor Giuseppe Martelli residente a Saluzzo, contro il signor notaio Giuseppe Emanuele Bonicatti residente a Sanfront, ordinò la espropriazione forzata per via di subastazione degli stabili ivi descritti siti parte nella città di Saluzzo e parte sul territorio di detta città, regione S. Michele, in due distinti lotti, il primo sul prezzo di L. 8250 ed il secondo su quello di L. 3650.

E fissò per l'incanto l'udienza del quindici prossimo ottobre, il tutto sotto le condizioni inserte nel relativo avviso d'asta in data del primo corrente mese.

Saluzzo, 2 settembre 1863.

Nicolino proc.

3938 **ACCETTAZIONE D'EREDITA'**

con beneficio d'inventario.

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Vercelli il 3 agosto 1863, autentico Celasco sost. segretario, la signora Elisa Mazzucchi tanto per sè che qual madre e tutrice legale dei di lei figli minori Francesco, Domenico, Maria e Carlo, dichiarava di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità morendo dismessa dal di lei marito ingegnere Giovanni Larghi, deceduto in Salerno il 23 marzo 1863.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.